

Messaggio 289

Concernente il progetto di nuova legge organica comunale

Onorevoli Signori,
Presidente e Consiglieri,

INTRODUZIONE

La legge organica comunale, che da quasi un secolo regge la vita amministrativa dei nostri Comuni, e ritenuta, a giusto titolo, un monumento di tecnica legislativa e di saggezza politica, la cui vetusta non impedisce di disciplinare oggi ancora, con sufficiente chiarezza, i rapporti amministrativi fra il cittadino e il Comune, tra questo e lo Stato.

La necessità di procedere alla sua revisione è però indiscutibile dopo che successive riforme ne hanno turbato l'armonia e dopo che l'evoluzione quale secolare degli istituti di diritto pubblico ha reso anacronistiche certe disposizioni, imperfette e incomplete altre, mentre mancano del tutto al testo del 1854 le nuove, dettate dalle esigenze moderne, dai nuovi compiti dello Stato verso gli amministrati e verso i Comuni, ai quali, oggi più che un tempo, si riconosce il diritto di essere sorretti dall'Autorità statale quando, per ragioni diverse, non possono più vivere e prosperare con mezzi propri,

Queste considerazioni hanno informato i lavori di revisione, che furono iniziati e condotti nella preoccupazione di non mutare la struttura del testo attuale, correggendolo là dove la pratica e la giurisprudenza avevano superato la norma scritta, e aggiungendovi quegli istituti che la stessa pratica, o nuovi indirizzi politici e dottrinari avevano suggerito di inserire.

Nessuna meraviglia quindi se il testo di legge che Vi proponiamo per la sistematica e per gli istituti fondamentali del giure amministrativo non si scosta dall'ordinamento attuale, e anzi vi si è tenuto fedele, se si prescinde dalla inclusione delle disposizioni circa il Consiglio comunale, dopo quelle disciplinanti l'assemblea, per ragioni intuitive.

In questo ordine di idee, ci siamo posti il problema se altre leggi e decreti legge, oltre quella sui Consigli comunali del 10 agosto 1926, e che attengono all'amministrazione del Comune, dovevano essere incorporati nella nuova legge organica comunale, e l'abbiamo risolto negativamente, avantutto per una considerazione che prevale su tutte le altre: la legge organica comunale e la costituzione dei nostri Comuni, e come tale deve raccogliere solo i principi fondamentali, le costanti del diritto amministrativo, per lasciare invece ai decreti legge e ai decreti esecutivi il compito di regolare la materia suscettibile di più frequenti modificazioni. In secondo luogo non poteva essere ignorato che la legge organica comunale non è manuale per giuristi, bensì codice compulsato ogni giorno dalle Autorità del Comune, da segretari comunali, da persone che non possono avere capacità ermeneutiche, onde la necessità che il testo sia chiaro, semplice, schematico, così da servire anche al profano. Tenuto conto però della perfetta attinenza con la materia, anzi già in parte disciplinata dall'attuale legge, oltre alla legge sui Consigli comunali abbiamo conglobato nel testo che Vi presentiamo, le disposizioni sulla stabilità delle funzioni di segretario comunale (decreto legislativo 19 dicembre 1938) e i decreti recenti sul sovvenzionamento dei Comuni.

Sono, per contro, escluse dal testo di legge proposto, le norme sulla fusione e il consorzio dei Comuni, che costituiscono più che altro una legge di procedura; le norme degli art. 11 e 12 della legge cantonale di applicazione e di complemento del Codice Civile Svizzero sulle competenze dei sindaci e dei Municipi, trattandosi di questioni attinenti il diritto civile, il decreto legislativo circa la facoltà dei segretari di redigere atti (del 20 aprile 1914); il decreto legislativo sugli onorari minimi (30 giugno / 7 luglio 1941), il decreto legislativo sulle percentuali ai segretari comunali (19 settembre 1928), nonché le norme circa le indennità da accordare al sindaco, municipali e funzionari del Comune per lavori straordinari. Resta naturalmente esclusa anche la nuova legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907, perché interessante solo indirettamente l'amministrazione del Comune, bensì uno speciale ramo di attività, esplicito quando le condizioni economiche consentono di municipalizzare il servizio. Non essendo il problema di carattere generale riteniamo debba essere trattato a parte, per non appesantire inutilmente la legge.

La legge del 1854 venne demandata al Gran Consiglio senza messaggio. Evidentemente si era già allora avvertita la difficoltà di fare una sintesi della complessa materia, alla cui presentazione meglio si adirebbe invece l'analisi delle singole disposizioni. Ma ognuno vede che l'esame analitico ci porterebbe ben oltre i limiti fissati a un messaggio, anche se questo accompagna una delle più importanti leggi dello Stato.

Per non ripetere la carenza del 1854, e per non cadere nell'opposto eccesso, abbiamo ritenuto prudente esaminare in questo messaggio solo le linee generali informatrici della legge e quegli istituti che, essendo nuovi meritano qualche discussione.

Per contro ci esimiamo dall'illustrare le altre disposizioni che costituiscono la riproduzione degli articoli della legge del 1854 o che, per la loro semplicità, ne lasciano intuire la ragione di essere.

Titolo I - IL COMUNE

E' un titolo completamente nuovo. L'attuale Legge Organica Comunale aveva, dopo discussioni e titubanze, rinunciato a definire il concetto di Comune, e neppure si era preoccupata di precisare i principi di domicilio, di attinenza, lasciando così alla giurisprudenza invero poi sviluppatasi incostante di dirimere le molte controversie insorte per la carenza della legge.

Le soluzioni date dalla giurisprudenza ai diversi problemi, sono state ora codificate, persuasi, così facendo, di apportare maggiore sicurezza nei rapporti di diritto pubblico.

Secondo l'art. 1, il Comune è un ente politico di diritto pubblico, sorto storicamente dalle autonomie locali, la cui struttura giuridica è fissata nell'articolo 52 cpv. 2 Codice Civile Svizzero, nella riserva dell'art. 69 Codice Civile Svizzero. Il concetto di sovranità espresso all'art. 1, sta a significare che il Comune non è da noi una semplice suddivisione amministrativa dello Stato, bensì un ente autonomo, con vita propria, che con lo Stato divide la sovranità dei pubblici poteri e ne avoca a se una parte. Evidentemente però la sovranità del Comune deve trovare un limite nelle leggi dello Stato, alle quali spetta la delimitazione delle rispettive competenze, tenendo conto della necessità politica della autonomia comunale e del fatto che solo attraverso ampie libertà di governo i Comuni nostri hanno potuto affermarsi.

Ma il Comune non agisce solo nell'ambito dell'autonomia conferitagli dalle leggi

dello Stato: molti sono i compiti che assolve per delega dell' Autorità governativa (art. 2). E' invece stata stralciata dal progetto la possibilità di delega da parte della Confederazione, poiché nella struttura piramidale del nostro Stato federativo, ogni delega che dal vertice scende alla base incontra l' Autorità cantonale che non può essere superata senza il suo assenso.

Come emanazione e corollario dell' autonomia, la legge garantisce il numero e la denominazione dei Comuni, e definisce il concetto di frazione (art. 4) dando le norme procedurali per la costituzione, norme di cui oggi era sentita la mancanza, specie là dove alla qualifica di frazione sono connessi certi vantaggi tangibili come il servizio postale e le fermate delle corriere.

Anche nel Comune, la sovranità risiede nei cittadini svizzeri ivi domiciliati; per domicilio si intende il concetto circoscritto dall' art. 23 Codice Civile Svizzero e per l' esercizio dei diritti politici sono assunti i termini dell' art. 43 della Costituzione Federale, in correlazione con l' art. 9 della Costituzione Cantonale. Più difficile apparve disciplinare la decorrenza del termine trimestrale di domicilio, poiché se è semplice dire che dopo tre mesi si acquistano i diritti politici, in pratica, quando le decisioni sulla decorrenza dei termini sono influenzate dalle passioni politiche, le contestazioni sono innumerevoli. Anche qui abbiamo voluto creare una sicura base di calcolo, per ridurre le contestazioni, ed abbiamo affermato che dopo tre mesi di residenza effettiva (non domicilio elettivo) il cittadino acquista il diritto di voto. Il termine decorre di regola dal deposito delle carte di legittimazione, ed il cautelante di regola è stato assunto per tenere conto dei casi dove un cittadino non ha depositato le carte solo perché il Comune non le cedeva, o dove un cittadino, per non provocare il cambiamento di domicilio, deliberatamente non deposita i suoi documenti.

Il progetto definisce poi il concetto di attinenza, che nessuna legge del Cantone ha fin qui affrontato, stabilendo inoltre che è cittadino del Cantone chi è attinente di un Comune.

Quo all' attinenza, essa è dichiarata unica, imprescrittibile, irrevocabile salvo la perdita o la rinuncia alla cittadinanza svizzera in base a leggi federali e immutabile, salvo il cambiamento per motivi gravi, con la procedura prevista dall' art. 30 Codice Civile Svizzero per il cambiamento di nome.

Può essere discutibile il concetto dell' attinenza unica quando in quasi tutti i Cantoni confederati è ammessa la doppia attinenza, e quando l' assunzione dell' assistenza da parte dello Stato elimina gran numero di controversie. Riteniamo tuttavia di doverci attenere all' attinenza unica per non creare incertezze nel rilascio dei documenti di origine, e in genere nello stato civile.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE POLITICA DEL COMUNE

Evidentemente nessuna innovazione poteva essere portata in questa materia, assemblea e consiglio comunale dovendo restare i consessi in cui il cittadino esercita i suoi diritti civili; il Municipio l' organo esecutivo, che amministra e rappresenta il Comune.

Ma l' art. 1 della legge 10 agosto 1928 sui consigli comunali, consente la loro costituzione solo nei Comuni aventi 1.000 e più anime, minimo che il disegno attuale ha abolito, riconoscendo che la democrazia diretta, nei grossi Comuni, non consente di dedicare alla soluzione dei problemi complessi quella attenzione che essi meritano

E' però a rilevare che il minimo di 1.000 anime per la costituzione del consiglio

comunale è principio costituzionale (art. 49 Costituzione Cantonale riforma 20 maggio 1925) così che il postulato della Legge Organica Comunale riveduta sarà attuabile solo dopo la modifica della Costituzione.

a) L' assemblea comunale

Posti i principi del domicilio e i requisiti per l' esercizio del diritto di voto come all' art. 5 del disegno, riesce poi facile definire l' assemblea comunale come la riunione dei cittadini attivi aventi diritto di voto nel Comune. Due principi meritano qui un accenno

Il primo concerne l' obbligatorietà dell' intervento alle assemblee e della partecipazione alle relative deliberazioni, ciò che comporterebbe per riflesso l' obbligatorietà della partecipazione alle votazioni per scheda, sia comunali che cantonali e federali, poiché tutte si svolgono nell' ambito dell' assemblea comunale.

La Commissione dei periti, cui avevamo sottoposto il progetto che ne occupa, aveva in prima lettura approvato il principio della obbligatorietà, scostandosi poi per dare facoltà al Municipio di stabilire l' obbligatorietà stessa in caso di seconda convocazione quando una prima riunione non avesse raggiunto il numero legale.

La seconda innovazione risiede nella fissazione del numero minimo di presenti perché un' assemblea possa validamente costituirsi e deliberare. Il principio procede dalla considerazione che pochi cittadini non devono potere imporre la loro volontà a una maggioranza, anche se questa dimostra scarsa sensibilità politica e non partecipa alle riunioni. Il progetto prevede che almeno un quinto dei cittadini attivi residenti nel Comune deve essere presente perché l' assemblea possa deliberare, mentre fino qui bastava il numero sufficiente a costituire l' ufficio presidenziale.

Naturalmente deve farsi riferimento ai cittadini residenti e non a quelli iscritti in catalogo e che fossero lontani perché, ad esempio, operai stagionali. La giurisprudenza preciserà il concetto di cittadino residente. A nostro giudizio devono considerarsi residenti quelli occasionalmente assenti il giorno dell' assemblea, mentre non lo saranno quelli assenti per un periodo prolungato di tempo e nella pratica impossibilità di fare ritorno

I motivi di esclusione dall' assemblea (art. 11) sono stati sotto un certo aspetto allargati, abbandonando per contro quelli contemplati dall' attuale art. 6 Legge Organica Comunale e già modificati o tolti con i decreti legislativi 18 maggio 1922, 19 settembre 1928 e 25 giugno 1928.

Nuova, pur uniformandosi alla pratica attuale, è l' esclusione in caso di tutela, per malattia mentale o internamento amministrativo, per sentenza penale o misura di sicurezza.

L' internamento per malattia mentale deve essere indicato come titolo di esclusione perché nella maggior parte dei casi esso non è decretato dall' Autorità amministrativa, bensì chiesto e ottenuto dai parenti dell' alienato senza l' intervento dell' Autorità.

E' necessario ancora rilevare a proposito dei titoli di esclusione, che i medesimi non obbediscono solo a criteri giuridici o medici, ma anche a criteri di opportunità pratica. Non si può infatti asserire che un internato per alcoolismo o per vita dissipata non sia in grado di esercitare il diritto di voto o di validamente presenziare a un' assemblea durante il periodo di internamento; ma occorre pur tenere presente le pratiche conseguenze dello spopolamento di una casa di correzione e l' allentamento anche solo temporaneo della sorveglianza su individui degradati, che non mancherebbero di invocare i loro diritti pur di recarsi a domicilio per tutte le assemblee e le votazioni.

Infine non ci sembra di dover estendere l' esclusione ai cittadini tutelati a sensi dell' art. 372 Codice Civile Svizzero, cioè sottoposti a tutela volontaria.

Per quanto concerne la nomina dei poteri comunali (art. 12), abbiamo codificato la norma di giurisprudenza per cui anche se la seconda assemblea ordinaria (approvazione dei conti) non può aver luogo, la convocazione dei comizi per le nomine deve ugualmente avvenire, e ciò nell' intento di sventare possibilità di remore determinate da necessità elettorali.

Si è posta a questo riguardo la questione a sapere se non fosse opportuno procedere alle elezioni comunali nello stesso giorno in tutto il Cantone, ed è stata risolta negativamente per non rompere con una tradizione che aveva un tempo e ha oggi ancora qualche giustificazione perché consente di tenere conto della presenza in paese del maggior numero di cittadini. Benché l' assemblea della presentazione dei conti non rivesta grande importanza, è stata mantenuta come assemblea ordinaria, di guisa che le stesse sono ancora tre come fin qui praticato (art. 13).

Codificando un principio di giurisprudenza, abbiamo affermato nella legge che le assemblee ordinarie possono anche discutere e deliberare su oggetti di natura straordinaria, senza per questo mutare il loro carattere, ciò che ha rilevanza agli eletti della convocazione.

Il Municipio è l' organo che presiede alla convocazione delle assemblee (art. 19). Esso vi procede motu proprio, quando lo ritiene opportuno, oppure lo deve fare per incarico delle Autorità cantonali, o in ossequio a una iniziativa popolare riuscita.

L' iniziativa popolare infatti nei Comuni dove non esiste il Consiglio comunale si esplica nella forma della domanda di convocazione dell' assemblea, con indicazione naturalmente dei titoli e della causa per la quale si chiede la convocazione. Il Municipio non può rifiutare la convocazione, e deve darvi seguito nei termini previsti dall' art. 16 del progetto, a meno che la domanda sia formalmente eccepibile oppure contenga proposte di deliberazione che non rientrano nelle competenze dell' assemblea.

L' inasprimento dell' esercizio del diritto di iniziativa per la revoca di precedenti risoluzioni assembleari armonizza con la richiesta d' una maggioranza qualificata in assemblea per tale revoca. Infine è ancora a rilevare che la clausola di urgenza che comporta l' aumento delle firme da 1/6 a 1/4 dei cittadini in catalogo, deve essere posta dagli iniziativaisti e non può essere contrastata dal Municipio se ha raccolto le necessarie adesioni.

Sulle modalità di convocazione dell' assemblea rileviamo che è abolito, salvo nei casi di urgenza, l' avviso focolare prescritto ora per tutte le assemblee straordinarie. L' avviso focolare ha dato luogo a infinite controversie e la giurisprudenza fu aberrante al punto da ammettere l' annullamento dell' assemblea quando un cittadino che torse si era sottratto a proposito non era stato avvisato. Ci sembra che l' affissione dell' avviso di convocazione per sei interi giorni dà all' assemblea sufficiente pubblicità, specie se si tiene conto che le assemblee straordinarie vertono sempre su argomenti di cui si discute anche nei privati conversari, e che la convocazione è necessaria solo in Comuni relativamente piccoli, gli altri disponendo del Consiglio comunale.

L' articolo precisa poi che sono motivo di nullità dell' assemblea il ritardo nell' affissione e il tardivo avviso focolare nella convocazione di urgenza (24 ore prima) mentre per altre irregolarità è prevista solo una multa al Municipio senza le draconiane conseguenze descritte sopra. La soppressione dell' avviso focolare ha naturalmente comportato l' aumento del termine di esposizione dell' avviso da due a sei giorni, e l' inclusione della convocazione d' urgenza con avviso focolare, nei casi in cui detto termine non potesse essere ossequiato.

L' art. 19 del progetto enumera le competenze specifiche dell' assemblea comunale: vogliamo qui attirare l' attenzione solo su quelle che rappresentano innovazioni rispetto al regime attuale.

Con la cifra 2 dell' articolo si è voluto affermare la massima d' altronde già ammessa dalla pratica che l' assemblea esercita la sorveglianza su tutta l' amministrazione comunale, e non solo sulla gestione dei conti. In questo senso, ad esempio, va la legge di Zurigo, in cui è detto che l' assemblea ha "die Oberaufsicht über die gesamte Gemeindeverwaltung".

Alla cifra 7 è stato stabilito che l' assemblea non solo deve approvare i prestiti comunali, ma deve anche statuire sul piano di ammortamento. E' infatti prudente che al momento della contrazione di un prestito si sappia, oltre al suo ammontare, come deve essere ammortizzato e quindi quali saranno gli impegni finanziari per gli esercizi futuri.

La cifra 9, sull' approvazione delle opere pubbliche riceve un' aggiunta, che rende meno facile, se si vuole, ma più corretta la deliberazione sulle opere stesse. E' infatti prescritto che le opere devono essere approvate sulla base di preventivi definitivi affinché sia tolto il malvezzo di presentare progetti di massima manchevoli e allettanti, per poi raddoppiare la spesa a opera ultimata.

La cifra 10 esclude l' autorizzazione assembleare per stare in lite come convenuto, essendo naturale che il Comune debba assumere le cause che gli vengono inoltre, salvo cedere in causa con l' autorizzazione assembleare se la lite non ha possibilità di esito favorevole.

Altra innovazione (art. 21), in punto alla tenuta delle assemblee, sta nel fatto che il sindaco non è più il presidente della radunanza; queste funzioni sono affidate a un cittadino designato all' inizio delle operazioni assembleari. Questa soluzione ha il vantaggio di separare completamente i poteri e di dare al sindaco maggiore libertà di intervento e di discussione. E' per contro in parte giustificata l' obiezione che il sindaco dà maggiore affidamento per un rapido e ordinato disbrigo dei lavori.

Pure nuova è la possibilità dello scrutinio segreto (art. 25), se così deciso prima di ogni votazione.

Benché il voto aperto sia privilegio del cittadino di dire schiettamente la sua opinione senza tema di essere per questo molestato, occorre pur riconoscere che spesso, trattandosi di questioni aventi carattere personale, il segreto dell' urna meglio rispecchia la libera volontà del votante che non il responso aperto.

Nessuna variante nel computo della maggioranza, se non che gli astenuti - e per le votazioni segrete le schede in bianco - non valgono agli effetti del computo (art. 26).

Per gli oggetti sui quali si delibera a maggioranza qualificata (art. 21), il principio riceve un correttivo, nel senso che in ogni caso i voti affermativi devono sommare almeno alla metà dei cittadini presenti.

La nuova legge ammette poi la possibilità di rinvenire su una precedente decisione con la maggioranza qualificata (art. 28).

L' art. 30, sulla collusione di interessi, contiene la massima secondo cui la appartenenza a un ente di diritto pubblico (patriziato parrocchia ecc.) non determina collusione di interesse quando in un' assemblea comunale si debba deliberare su affari che riguardano l' ente stesso. Lo stesso dicasi per i membri di una società,

mentre la collusione è ammessa per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Una nuova regolamentazione hanno ricevuto nel disegno di legge le interpellanze e le mozioni; le ragioni che hanno dettato le soluzioni proposte sono tanto intuibili che non conviene qui dilungarsi oltre (art. 34, 35). La possibilità di presentare mozioni su tutti gli oggetti della vita comunale, ha reso necessario stabilire con assoluta chiarezza il concetto di proposta nuova, e affermare che nessuna nuova proposta può essere esaminata senza il preavviso municipale, e ciò per evitare sorprese che possono condurre a giudizi avventati, non corretti dallo studio e dalla conoscenza del problema in discussione. Per evitare questo grave inconveniente, avuto riguardo al fatto che anche una proposta non nuova può modificare sostanzialmente i termini di un problema, così da richiedere ulteriore studio, all' art. 36 è stato affermato il principio che il Municipio può domandare il rinvio di una deliberazione di al massimo un mese, per migliore esame.

b) Il consiglio comunale

L' art, 37, che istituisce il Consiglio comunale affida nel contempo allo stesso gli attributi dell' assemblea comunale, ferme stanti naturalmente le disposizioni speciali che riservano all' assemblea determinate materie, specie per quanto riguarda le nomine politiche.

Non è per contro necessario delimitare esplicitamente le competenze tra Municipio e Consiglio comunale, in quanto che appare evidente che al secondo è conferita facoltà di conoscere tutte le questioni che si riferiscono all' amministrazione del Comune, a meno che non si tratti incontestabilmente di questioni che per loro natura rientrano nell' ambito che la legge riserva all' esecutivo comunale.

Nella fissazione delle esclusioni (art. 38) è stata mantenuta la formula dell' attuale legge, con l' aggiunta che il medico condotto non deve ritenersi un salariato del Comune.

Per quanto riguarda le competenze specifiche, la convocazione, la tenuta delle riunioni e in genere la procedura, le norme per il Consiglio comunale si identificano con quelle per l' Assemblea comunale, onde ci esimiamo dal ripeterne qui l' esposizione, facendo esplicito riferimento a quanto già detto in quella sede.

Meritano per contro qualche rilievo le norme relative alla iniziativa e al referendum, che sono state assunte dall' attuale legge, tuttavia con qualche riflessione, suggerita dalla pratica applicazione e desunta dalla giurisprudenza.

Il termine per la votazione su un referendum riuscito è stato prolungato a trenta giorni, e ciò per dare modo ai proponenti e al Municipio di prendere i necessari provvedimenti. Il Municipio è naturalmente tenuto a dare seguito alla votazione popolare se il referendum è ritenuto regolare e proponibile.

In tema di iniziativa, il disegno di legge prevede la possibilità per il Municipio di presentare un controprogetto, se riconosce proponibile e regolare la domanda di iniziativa.

Contro la risoluzione municipale che ammette o respinge una domanda di referendum o di iniziativa è dato ricorso al Consiglio di Stato, mentre fino qui il ricorso era proponibile solo contro una decisione negativa e non contro una decisione affermativa.

Se in caso di iniziativa-il Consiglio comunale aderisce alla domanda l' oggetto deve ritenersi adottato.

Se per contro la respinge, o la respinge e approva un controprogetto, la domanda deve essere sottoposta a votazione popolare, contrapposta eventualmente al controprogetto. Il rispetto della volontà popolare è così assicurato in ogni modo poiché il Consiglio comunale non può con un controprogetto approvato sottrarre alla votazione popolare l' iniziativa regolare e proponibile (art. 54).

Le votazioni popolari su questi oggetti avvengono a scrutinio segreto e per scheda, giusta le norme delle leggi elettorali (art. 57).

La regolamentazione delle interpellanze e mozioni è aderente a quella prevista per l' Assemblea comunale, con l' inflessione che la mozione presentata in Consiglio comunale, anziché al Municipio, è demandata alla Commissione competente o a una Commissione speciale, la quale provocherà un rapporto scritto del Municipio sulle sue conclusioni.

c) Il Municipio

Il Municipio è l' organo esecutivo del Comune: alla disciplina delle sue attribuzioni abbiamo dedicato speciali cure, valendoci dell' abbondante giurisprudenza che ha fin qui sopperito alle insufficienze della legge.

Al primo articolo di questo articolo (62) abbiamo aggiunto che il Consiglio di Stato può, per tenere conto delle esigenze di certi Comuni aventi più frazioni, concedere deroghe ai massimi fissati dalla legge per la composizione numerica del Municipio.

L' art. 64 regola la complessa questione della ineleggibilità in Municipio scostandosi in parte dalle norme attuali, in quanto la prescrive per i segretari di concetto dei Dipartimenti, i medici condotti o della Cassa ammalati del Comune o di consorzi di Comuni, e i docenti delle scuole maggiori ed elementari, esercenti nel Comune o nei consorzi di Comuni e, infine, oltre agli impiegati del Comune, a quelli delle aziende municipalizzate. Per contro non abbiamo ritenuto opportuno sancire la ineleggibilità dei magistrati dell' ordine giudiziario poiché tra altro per un criterio di eguaglianza avrebbero dovuto essere inclusi anche i giudici di pace, privando così eccessivamente l' amministrazione di persone competenti.

Alla giurisprudenza per l' impossibilità di maggiore precisazione si è lasciato il compito di definire chi è impiegato del Comune. A nostro giudizio esula intanto dal concetto di salariato colui che riceve mandati dal Comune, mentre è salariato chi anche solo in via provvisoria svolge mansioni continuate a favore dell' amministrazione comunale.

Alcune innovazioni introduce l' art. 66 sulla ricusa della carica da parte di un eletto. Mentre fin qui le dimissioni dovevano essere presentate all' assemblea, che le doveva o poteva accettare, con la nuova disposizione per ragioni di semplicità le dimissioni vanno presentate al Municipio che nei casi delle lettere a) e b) ne deve prendere atto, mentre nei casi delle lettere c) e d) le deve sottoporre al Consiglio di Stato, il quale ne conosce il fondamento e decide inappellabilmente. Nuova alla nostra legislazione sono le sanzioni previste nel caso in cui un municipale rifiuti senza legittimo motivo di assumere la carica.

Procedendo dalla premessa che la carica è obbligatoria, abbiamo ritenuto opportuno accompagnare il rifiuto da gravi sanzioni per porre una volta tanto termine all' indecoroso spettacolo diretto da cittadini che, chiamati dalla fiducia del popolo a coprire cariche pubbliche, vi si risultano per motivi veramente personali.

Per questa ragione la legge prevede la sanzione della decadenza dai diritti politici per il quadriennio in corso, ritenuto che il resistente non deve potere esercitare i diritti di cittadino quando per primo si è sottratto senza motivo alcuno a quelli che sono diritti ed oneri che la carica gli conferiva.

Con l' art. 73 si è voluto ovviare all' inconveniente dell' abbandono delle sedute da parte dei municipali al fine di rendere impossibile una deliberazione in questo caso è stato previsto che l' abbandono della seduta per la secondo volta non comporta la sospensione delle deliberazioni per carenza di quorum, ma che il Municipio può deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Il medesimo articolo prevede inoltre la citazione almeno 24 ore prima della seduta così da evitare riunioni, come spesso avviene, convocate all' ultima ora per comprometterne il risultato.

Assai discusso è l' art. 79 del progetto sull' esclusione dei municipali dalle forniture e dai lavori a favore del Comune. Se applicato rigidamente questo articolo crea situazioni stridenti, poiché inibisce ad esempio a un municipale tipografo di stampare per pochi franchi la carta del Comune, obbligando il Municipio a ricorrere all' opera di persone estranee le cui prestazioni sono più onerose. Ma quid se ci scostiamo dal principio ? Qualsiasi inflessione richiamerebbe altra più importante, e si aprirebbe la via ad abusi intollerabili. Per questa considerazione ci siamo attenuti rigidamente alla massima della esclusione dei municipali da ogni lavoro o fornitura a favore del Comune, dove per lavoro dev' essere inteso qualsiasi opera sia manovale, sia intellettuale.

L' ispezione degli atti del Municipio è disciplinata dall' art. 84, ed è questione di difficile regolamentazione poiché se da un punto di vista veramente democratico sarebbe auspicabile poter concedere a ognuno il diritto di ispezione, non dev' essere dimenticato a quale disordine darebbe luogo questa illimitata libertà se per scopi defatigatori non tutti, ma un gruppo di cittadini o anche di consiglieri comunali si presentasse ogni giorno alla cancelleria comunale per scartabellare i verbali, la corrispondenza e i conti del Municipio.

La legge ha previsto una soluzione intermedia concedendo il diritto di ispezionare a tutti i municipali. I membri di Commissioni o delegati hanno diritto di ispezione degli atti di loro pertinenza, mentre che i cittadini residenti hanno il diritto di ottenere solo estratti di risoluzioni municipali, purché non si tratti di questioni di carattere eminentemente personale non riguardanti richiedente (tutele, interventi per internamento od ospedalizzazione ecc.). I non residenti possono ottenere estratti solo se dimostrano di avere agli stessi un legittimo interesse.

Le competenze di ordine generale affidate al Municipio sono contemplate dall' art. 88 del disegno di legge, dove sulla lettera a) lo si erige a organo cui è affidata l' amministrazione comunale, con facoltà di agire, nell' ambito delle sue competenze, nell' interesse del Comune; sulla lettera b) gli si conferisce mandato di proporre, eseguire e fare eseguire le decisioni dell' Assemblea o del Consiglio comunale, ed infine sulla lettera d) gli si riconoscono le mansioni a lui affidate dalla legislazione cantonale e comunale.

Scendendo poi dalla formulazione generica alle funzioni specifiche, l' art. 85 annuncia le prerogative di polizia locale del Municipio e l' art. 88 le enumera. Naturalmente le funzioni di polizia locale del Municipio devono muoversi nel campo comunale, e non possono invadere le competenze del Cantone. Il quale, attraverso i suoi organi di polizia esercita funzioni nettamente distinte e previste dalle leggi e dai regolamenti cantonali. Attiriamo qui specialmente l' attenzione sulla lettera d) dell' articolo, avvertendo che il Municipio può - nell' ambito di queste misure come detentore delle servitù di pubblico transito ordinare lo sgombero di passi pubblici. Per contro non sono di sua cognizione le controversie che possono sorgere sul carattere pubblico di un passo, rilevando le stesse della competenza dell' Autorità giudiziaria. Nuova è la disposizione della lettera e) circa la disciplina dell' occupazione stabile e provvisoria dell' area pubblica, delle sporgenze sulla stessa, delle insegne luminose e delle affissioni. Essa crea la base legale per interventi del Comune in questa materia di importanza grandissima per i centri, nei quali si devono oggi, in mancanza di disposizioni, commettere anche abusi di potere pur di intervenire efficacemente là dove le prevaricazioni creano situazioni intollerabili. Nello stesso ordine di idee si muovono la lettera f) dell' articolo, che dà facoltà al

Municipio di intervenire nella disciplina dei mezzi di trasporto, delle relative tariffe e in genere delle attività commerciali che si svolgono nelle pubbliche strade, e la lettera h) che raggruppa le misure a tutela dei raccolti, e quella circa la vendemmia, il taglio del fieno e il vago pascolo.

Sempre nell' ambito delle misure di polizia, e nelle intenzioni della lettera a) dell' art. 86, gli art. 90 e 91 indicano al Municipio quali misure può attuare per tutelare l' ordine. E' indubbio che l' arresto di una persona è misura grave che deve però essere consentita quando ricorrono gli estremi dei citati articoli. Nuova e importante è la facoltà del Municipio di ordinare il ricovero di mentecatti che pongono in pericolo se o gli altri. Fin qui solo il regolamento dell' ospedale neuropsichiatrico cantonale prevedeva il ricovero dei mentecatti pericolosi, senza tuttavia conferire questo incombenza al Municipio. La disposizione precisa però che l' intervento del Municipio deve avvenire solo in caso di pericolo, dandone più immediato avviso al Dipartimento dell' interno, mentre i deboli di mente se non molesti possono essere internati solo con il consenso preventivo del Dipartimento.

Oltre alle funzioni di polizia locale, il Municipio esercita quelle propriamente amministrative, che sono previste all' art. 95. Da rilevare a questo proposito la nuova regolamentazione sul rilascio dei certificati di buona condotta evidentemente l' impone il rilascio di un certificato dopo il rifiuto municipale discredita l' Autorità esecutiva comunale. Meno gravi per contro sono le conseguenze se dopo il rifiuto da parte del Municipio, l' interessato può rivolgersi, in via di ricorso al Consiglio di Stato il quale se lo crede opportuno può attestare la buona condotta dell' istante, sentite le ragioni delle parti e valutati gli apprezzamenti municipali sui fatti che determinarono il rifiuto.

Questa soluzione è stata preferita all' altra proposta, per cui doveva essere ammesso solo il ricorso sui fatti adottati dal Municipio per il rifiuto, senza entrare nel merito dell' apprezzamento degli stessi.

Per quanto riguarda le competenze municipali per eseguire spese, è stato elevato il minimo di Fr. 50.-- a Fr. 100.-- dando tuttavia facoltà, in via di regolamento di delegare ai Municipi competenze fino a Fr. 2.000.-- e ciò per tenere in debito conto le differenti esigenze dei piccoli e grossi Comuni.

d) Il sindaco

La legge conferisce al sindaco la qualifica di capo dell' amministrazione comunale: gli competono quindi la sorveglianza su tutta l' amministrazione del Comune, la vigilanza sugli impiegati e la cura dell' esecuzione delle risoluzioni municipali. Nei casi urgenti gli è pure concesso di sostituirsi al Municipio, sottoponendo il suo operato alla ratifica del corpo municipale non appena possibile. A sua volta, in casi urgenti, egli può essere supplito da un municipale, qualora dal ritardo nel prendere determinate decisioni, potesse derivare danno alla collettività o al Comune come tale.

Esaurita la disamina delle competenze e degli incumbenti del sindaco e dei municipali, la legge scende a trattare degli impiegati del Comune.

Titolo III - GLI IMPIEGATI COMUNALI

Sono nominati come fin qui, ogni quattro anni, entro quattro mesi dalla rinnovazione dei poteri comunali, salvo proroga da concedersi dal Consiglio di Stato. Nuova è la possibilità di concedere proroghe, ma peraltro già ammesse della pratica e confermata dalla Commissione dell' amministrativo. Questa disposizione ci appare necessaria poiché è possibile che un Municipio, dovendo procedere a

riorganizzazioni di carattere amministrativo, non possa in tempo utile procedere alle nomine. Se però il Municipio non fa uso di questa facoltà, o gli è negata, gli impiegati si ritengono tacitamente riconfermati per un ulteriore quadriennio. La misura è necessaria per evitare che il Municipio lasci sugli impiegati in condizione provvisoria, con l'alea di essere allontanati in ogni momento per avvenuta decadenza degli impegni contrattuali.

Il disegno prevede inoltre che gli impiegati non possono essere assunti che per decisione municipale, e non possono essere esonerati durante il quadriennio, a meno che siano nel periodo di prova susseguente una prima nomina. Non è necessario e neppure sarebbe possibile indicare quali sono gli impiegati del Comune, risentendo la materia della diversità dei casi. Gli impiegati indispensabili sono quelli elencati dall'art. 101 e quelli previsti dalle leggi speciali, mentre gli altri saranno assunti a seconda delle necessità dell'amministrazione del Comune.

Qualche difficoltà presenta la regolamentazione, nei Comuni dove esiste un organico degli impiegati. Per la disposizione dell'art. 101 il Municipio deve stipulare con l'impiegato un contratto valevole per il quadriennio, e se trattasi di un impiegato di nuova nomina, un contratto provvisorio per la durata di un anno. Il contratto deve naturalmente rispondere alle condizioni del capitolato di concorso.

E' norma costante di giurisprudenza che il Municipio non è tenuto a procedere alla nomina quando i concorrenti non sono di suo gradimento: una inflessione a tale principio è però giustificata quando il Municipio viene meno alla più elementare correttezza e procede alla nomina di concorrenti derogando alle condizioni del capitolato. Casi di questo genere sono purtroppo frequenti, e per evitare che il Municipio, annullata una nomina irregolare, abbia a riaprire il concorso e procedere alla nomina del medesimo concorrente inidoneo, disonesto, sono state incluse nella legge le disposizioni dell'art. 104, per le quali solo eccezionalmente il Municipio può riaprire il concorso, e se tale facoltà gli è concessa, in ogni caso chi ha ottenuto una nomina a condizioni diverse dal capitolato o con manovre fraudolenti, non è ammesso a un eventuale nuovo concorso.

Il disegno di legge disciplina quindi le funzioni di segretario comunale, che assurge, per l'art. 105, a capo della cancelleria e del personale del Comune, direttamente responsabile verso il Municipio per il regolare funzionamento dei servizi amministrativi del Comune. Nei piccoli Comuni, al segretario può essere anche affidata la carica di cassiere comunale.

La nuova legge mira a elevare la funzione di segretario comunale, conferendo al titolare la posizione di capo dell'amministrazione e garantendogli attraverso lo speciale decreto, un'adeguata retribuzione. E' però necessario che le persone poste alla direzione dei servizi amministrativi comunali siano capaci e posseggano le cognizioni sufficienti per svolgere degnamente le funzioni loro affidate. Nella preoccupazione di migliorare la classe dei segretari comunali, abbiamo creato la base legale per obbligare i medesimi a conseguire un diploma di abilitazione, posto quale requisito per adire i concorsi. Sarà questa indubbiamente misura efficace per creare una selezione nel corpo dei segretari comunali, eliminando gli incapaci, con evidente beneficio per i Comuni.

Naturalmente le sessioni di esame dovranno essere precedute da corsi di preparazione, sui quali non è però il caso di discutere in questa sede, trattandosi di questione veramente organizzativa, di cui dovrà preoccuparsi il Dipartimento dell'interno. Fra le diverse possibilità si dovrebbe anche esaminare quella di istituire presso una scuola del Cantone dei corsi che specialmente preparano i giovani alla carriera amministrativa.

Con questa istituzione noi ci ripromettiamo un subitaneo miglioramento delle condizioni attuali, che non ci sembra né opportuno né convenevole eliminare d'un

tratto tutti quelli già in carica, che non superano la prova, ma piuttosto una selezione dei candidati in occasione di nuove assunzioni, ed eventualmente la destituzione di coloro che, non solo per incapacità, ma anche per trascuranza, sono inetti alla bisogna.

In progresso di tempo sarà conseguito così un miglioramento generale nelle attitudini e capacità dei segretari comunali, a tutto vantaggio delle amministrazioni.

Le disposizioni sull' esame procedono dalla considerazione che l' oggetto risente della diversità del lavoro imposto ai segretari dei piccoli Comuni e a quelli dei Comuni maggiori.

Per questo sono istituiti due distinti diplomi di abilitazione alla carica: un diploma A, che apre la via al concorso nei Comuni fino a 1.000 abitanti, e un diploma B che apre la via al concorso nei Comuni maggiori; differenziazione che riposa naturalmente sul grado di difficoltà dell' esame, contenuto entro limiti accessibili a candidati di media istruzione il primo, inaspriti invece per il secondo.

Non nascondiamo di essere stati assai perplessi nello stabilire due categorie di esame, ma a questa determinazione siamo giunti ricordando che nei piccoli Comuni già oggi si incontrano spesso difficoltà per coprire la carica di segretario, non trovandovi la persona idonea, difficoltà che diverrebbe insormontabile se, quale condizione di concorso, fosse assunta la presentazione di un diploma quale si deve pretendere da chi concorre alla carica in un grosso Comune.

Si può certamente obiettare che il diploma può essere unico se le condizioni per conseguirlo non sono né troppo facili né troppo difficili, ma ove ciò fosse si giungerebbe al risultato di escludere dal concorso, nei piccoli Comuni di campagna, i cittadini negli stessi domiciliati, perché, per mancanza di preparazione, non possono conseguire il diploma, e di ammettere al concorso, nei grossi Comuni, cittadini in possesso di un diploma che non dà alcun elemento di giudizio sulle capacità specifiche per dirigere una grande amministrazione, in quanto conseguito a condizioni troppo facili.

Per questa sola ragione reputiamo di dover prevedere due categorie di diplomi come detto più sopra. Le modalità e le materie di esame non trovano posto nella legge, ma sono riservate a un regolamento.

A titolo indicativo possiamo riferire che per il conseguimento del diploma A l' esame potrà consistere ad esempio nella redazione di corrispondenza, nella preparazione di un messaggio per l' assemblea, in alcune iscrizioni contabili, mentre l' esame orale verterà specialmente sulla materia tributaria e contabile, sulla legge organica, sullo stato civile e sulle tutele.

Per l' esame B alla materia scritta potrà aggiungersi la redazione di un allegato di causa e per quella orale, pur vertendo sugli stessi oggetti, l' esame sarà molto più approfondito. In ogni caso questi esami devono consistere piuttosto in una prova di ordine pratico, per certiorarsi delle capacità dei candidati a risolvere i casi che di frequente si presentano in un Comune, e non nella valutazione delle conoscenze legali e teoriche, che naturalmente, almeno per i candidati A, possono fare difetto, senza che per questo il segretario debba ritenersi idoneo.

Non riteniamo per contro che il diploma di abilitazione debba contenere un predicato indicante il modo nel quale l' esame venne superato, poiché siamo dell' opinione che la valutazione precisa di un candidato non possa operarsi attraverso una semplice prova, epperò la classificazione per gradi potrebbe condurre alla emissione di certificati che non rispondono alle reali capacità dell' esaminato, con evidente pregiudizio per la sua futura carriera.

A corollario di questa innovazione sta poi l'obbligo per i Comuni di esigere che i postulanti alla carriera di segretario siano persone munite del diploma A o B a seconda delle categorie cui il Comune appartiene. All'uopo riteniamo conveniente non lasciare libertà ai Comuni nella richiesta dell'uno o dell'altro certificato. In quanto ne potrebbero derivare abusi per favorire un candidato a detrimento dell'altro.

Nei Comuni con una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti potranno concorrere tutti i candidati, nei Comuni al di sopra di 1.000 abitanti 60/100 quelli con certificati B.

Per gli art. 113 e 114, non sono tenuti alla prestazione dell'esame i candidati in possesso di una licenza in diritto o in economia politica, e il Consiglio di Stato, quando un concorso fosse andato deserto, può autorizzare l'assunzione di un segretario non diplomato alla condizione che entro un anno dall'assunzione superi l'esame previsto per la sua categoria.

Titolo IV - NORME DI POLIZIA

L'art. 335 Codice Penale Svizzero riserva ai Cantoni la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale, onde è lecito delegare al Municipio la facoltà di punire con multe le trasgressioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Municipio e alle leggi dello Stato, la cui applicazione è affidata all'Autorità comunale. Naturalmente deve valere anche qui il principio dell'art. 1 Codice Penale Svizzero: Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge espressamente comminata la pena. I regolamenti comunali e le ordinanze municipali dovranno pertanto prevedere penalità per fatti che si intendono reprimere: qualora l'ammontare della multa non fosse stabilito dal regolamento, il Municipio non potrà applicare sanzioni superiori a Fr. 50.--.

Rispetto alla legge attuale è stata abolita la facoltà del Municipio di applicare, come penalità, l'arresto, ritenendola misura troppo grave per essere affidata a un'Autorità amministrativa comunale, la sola che avrebbe siffatte competenze nel Cantone, a prescindere dai tribunali penali.

Il limite di inappellabilità delle multe è stato fissato a Fr. 25.-- e l'art. 118 stabilisce che il Consiglio di Stato giudica definitivamente in materia, salvo il caso in cui leggi speciali dispongano altrimenti. Nuovo è il principio della commutazione della multa impagata in arresto, ad opera del Consiglio di Stato. La misura è necessaria affinché i morosi insolventi non possano impunemente commettere infrazioni per l'impossibilità di ottenere l'incasso delle multe.

Essa ha dovuto essere qui inclusa in modo speciale, in quanto l'art. 34 della legge di procedura per le contravvenzioni non è applicabile a quelle comunali. Per contro non abbiamo creduto di includere le speciali disposizioni sui minorenni, ritenendo che per questi la commutazione non può essere ammessa.

Titolo V - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Il capitolo primo di questo titolo disciplina l'allestimento dei conti comunali, indicando sommariamente le norme basilari per l'allestimento del preventivo e del consuntivo, mentre i particolari tecnici inerenti questi conti e in genere la contabilità comunale dovranno trovare posto in un regolamento speciale allestito dal Consiglio di Stato. Infatti non può una legge basilare come quella di cui si discute, addentrarsi in dettagliate norme contabili, che sono mutevoli e che d'altronde non possono valere per tutti i Comuni del Cantone tanto disparate sono le esigenze di ognuno (art. 128). Importante agli effetti della presentazione dei conti comunali è il fatto che anche quelli delle aziende municipalizzate devono essere presentati contemporaneamente

(art. 3, 4 7 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici 12 dicembre 1907)
benché abbiano una contabilità propria e indipendente.

Nella enunciazione dei principi informativi per l' allestimento del preventivo e del consuntivo, la legge opera la distinzione invalsa nella pratica fra la gestione ordinaria cui è fatto fronte con il prelevamento delle imposte - e la gestione straordinaria le cui uscite non sono coperte con le entrate, ma che devono essere ammortizzate almeno nella misura del 2 % (art. 122 e 125).

Secondo il progetto, le voci del preventivo sono fisse, e i relativi crediti non possono pertanto essere utilizzati per altri scopi, se non quelli per i quali furono accordati e non possono essere superati senza preventiva autorizzazione, salvo i casi di assoluta urgenza (art. 124).

Pure è mantenuta la massima per cui il preventivo deve essere approvato posta per posta e nel complesso (art. 123).

Per l' art. 126 il conto consuntivo deve mettere in evidenza le risultanze della gestione annuale, con indicazione dei residui attivi e passivi, il che non vuol dire ancora che il Municipio deve tenere una gestione residui troppo complicata per piccole amministrazioni ma unicamente che dal consuntivo devono emergere gli impegni non ancora soddisfatti e i crediti non esatti.

Nell' intento di prevenire scorrettezze nelle amministrazioni comunali, l' articolo 127 impone la tenuta del conto corrente postale o un conto bancario attraverso il quale devono di regola avvenire i pagamenti e le riscossioni, così da evitare che importanti mezzi liquidi restino nella cassa del Comune. Il regolamento comunale deve poi designare le persone autorizzate a ricevere i pagamenti per conto del Comune.

Il secondo capitolo del titolo quinto si occupa della Commissione di gestione, cioè il controllo della gestione. La Commissione è così denominata anche nei Comuni dove non esiste il Consiglio comunale, poiché della stessa si è fatto una Commissione di esame della gestione e non solo dei conti, come fin qui praticato.

Nuova e assolutamente sentita la necessità di prevedere anche per questa Commissione i titoli di esclusione dei parenti, come praticato per il Municipio (art. 130). Le competenze della Commissione sono circoscritte agli art. 131 (conti) e 132 (gestione amministrativa). E' naturale che la Commissione può sindacare l' operato amministrativo del Municipio, non però le decisioni da questo prese nell' esercizio delle sue funzioni strettamente politiche.

Nella giurisprudenza è stata lungamente dibattuta la questione delle conseguenze della mancata approvazione dei conti, decidendo persino che l' Autorità giudiziaria doveva intervenire per statuire in materia. L' Autorità di vigilanza e, nel caso, il Consiglio di Stato, è il giudice naturale dei conflitti che possono sorgere nell' approvazione della gestione comunale, mentre l' Autorità giudiziaria è tenuta a intervenire solo se deve determinare la responsabilità pecuniaria e personale dei membri del Municipio.

E' quanto stabilisce l' art. 135 del disegno di legge, che impone al Municipio di fare rapporto al Consiglio di Stato quando i conti non fossero approvati.

Titolo VI - I BENI COMUNALI

Il Municipio deve tenere non solo un inventario dei beni comunali destinati esclusivamente a soddisfare i bisogni della collettività; ma deve pure tenere esatta registrazione dei beni che sono affidati alla sua amministrazione e di quelli sottoposti

alla sua vigilanza. Quali siano i beni comunali, è detto all' articolo 136 in enumerazione solo esemplificativa che vale a spiegare il concetto generale, desunto dall' art. 100 legge di applicazione e complemento. del Codice Civile svizzero.

Il complesso dei beni comunali costituisce il patrimonio comunale, la cui amministrazione è affidata al Municipio: atti di disposizione sono per conto di competenza dell' assemblea comunale.

La consistenza del patrimonio comunale non può essere intaccata per i bisogni ordinari di bilancio, mentre lo può se con il ricavo si provvede al pagamento di debiti, così da non pregiudicare la ricchezza del Comune.

A titolo cautelante è però concessa, in modo esplicito, la possibilità di intervento del Consiglio di Stato, quando dall' alienazione di determinati beni derivasse evidente pregiudizio degli interessi della collettività (art. 138). Alienazioni, locazioni e affitti riguardanti beni comunali e di un valore superiore a Fr. 1 00.--, per l' art. 139 devono avvenire all' asta pubblica, e ciò a salvaguardia dell' interesse della collettività. Vi sono tuttavia dei casi dove l' asta pubblica non adempie alla sua funzione e costituisce una inutile complicazione (vendita di scorpori di terreno, cessioni dal Patriziato al Comune per scopi di pubblica utilità). Per questa ragione, l' articolo citato prevede una deroga al principio i cui estremi sono da conoscere dal Consiglio di Stato.

L' art. 140, che vieta al Comune, salvo i casi di anticipazione di cassa, di contrarre debiti per sopperire ai bisogni ordinari del bilancio prima dell' incasso delle imposte arretrate e degli altri crediti, è stato incluso nella legge per distogliere le amministrazioni comunali dal malvezzo di non esigere imposte arretrate per migliaia di franchi, sopperendo ai bisogni di cassa con l' accensione di mutui bancari.

Per quanto riguarda gli impegni contratti, il disegno di legge ha assunto le norme del decreto legislativo 23 giugno 1931 (fideiussioni) e della attuale legge (ipoteche). Pure è stato iscritto il principio per cui il Comune deve essere autorizzato dal Consiglio di Stato per concedere mutui a enti pubblici e privati, pur considerando che la dazione di capitali è meno insidiosa della concessione di fideiussione (art. 141).

L' art. 144 del progetto affronta la scabrosa questione delle liti intentate dal oppure al Comune. La soluzione è frutto di un compromesso fra l' attuale giurisprudenza che consente di obbligare il Comune a stare in causa, e il principio della sovranità comunale per cui si vorrebbe il Comune arbitro assoluto delle vertenze che lo interessano

La necessità di un controllo dell' Autorità di vigilanza è innegabile poiché, quando sono in giuoco interessi patrimoniali, non sempre gli amministratori e persino l' assemblea sono in grado di emettere giudizi spassionati. Si pensi solo a una causa dove fossero in giuoco interessi contrastanti fra Comune e Patriziato, e i patrizi fossero maggioranza nell' assemblea che deve decidere se cedere o meno in causa.

La regolamentazione dell' art. 144, che conferisce al Consiglio di Stato la facoltà di assumere le cause in cui il Comune rifiuta di farsi attore o cede in causa, mira a tutelare gli interessi del Comune, pur mantenendo integro il principio dell' autonomia comunale.

Titolo VII - RAPPORTI FRA COMUNE E STATO

Per lo sviluppo assunto dagli affari comunali, i nuovi compiti imposti ai Comuni, i fondi talvolta rilevanti che sono tenuti ad amministrare, il sistema di controllo dell'

Autorità di vigilanza e la possibilità di intervento sono indubbiamente insufficienti.

Parecchi rami dell' amministrazione sfuggono a qualsiasi controllo, e all' intervento laddove sono dimostrate irregolarità, per la mancanza di una base legale. Questi inconvenienti, che hanno gravi conseguenze, vogliono essere ovviati con le disposizioni assunte nel titolo settimo del disegno di legge che vi presentiamo. Nel primo articolo del titolo (art. 145) è affermato il principio che al Consiglio di Stato Autorità di vigilanza è conferita ogni più ampia facoltà di indagine in ogni ramo dell' amministrazione comunale per certiorare del buon funzionamento del Comune.

Questo articolo è integrato dal seguente (art. 146) per il quale il Consiglio di Stato può intervenire anche se non è in presenza di ricorsi, ma d' ufficio, quando vi è sospetto di abusi o di cattiva amministrazione. La giurisprudenza ha già più volte ammesso che il Consiglio di Stato può annullare anche d' ufficio quelle decisioni che manifestamente contrastano con l' interesse del Comune e lo pregiudicano gravemente.

L' art. 147 istituisce il Consiglio di Stato Autorità di ricorso, a sensi della legge sull' amministrativo semplice, restringendo per contro il concetto dell' actio popularis nel senso che i cittadini attivi del Comune possono ricorrere contro ogni decisione, mentre gli altri lo possono solo se dimostrano di avere un legittimo interesse.

I titoli di nullità delle deliberazioni degli organi comunali sono specialmente quelli previsti dall' art. 148 del disegno, enumerazione che non è però esauriente ma solo indicativa, dovendosi ritenere la possibilità di intervento ad annullare deliberazioni manifestamente in contrasto con l' interesse del Comune, e ciò in virtù della facoltà di vigilanza sui Comuni.

L' annullamento delle decisioni non è però misura sufficiente per reprimere gli abusi e gli errori commessi dalle Autorità comunali o dai singoli membri delle amministrazioni. Per questo gli art. 149 e 150 prevedono altre sanzioni, che vanno dalla multa fino alla sospensione e alla destituzione.

Fin qui il Consiglio di Stato ha applicato multe ai Comuni e ai municipali, senza avere una base legale, che è ora stabilita nell' art. 149 del disegno di legge, Le multe sono applicabili per l' intenzionale, volontaria inosservanza delle leggi o delle ordinanze amministrative, o per ripetuta e grave negligenza nell' esercizio delle funzioni pubbliche.

Ma queste misure non possono però ancora garantire un' efficace vigilanza dello Stato, se non sono da un lato integrate dalla possibilità di intervenire contro quegli amministratori che si fossero resi colpevoli di gravi mancanze ai danni del Comune, e dall' altro dalla possibilità di sottrarre, per un determinato periodo di tempo, all' Autorità comunale costituita, la gestione finanziaria del Comune per affidarla a un amministratore nominato dal Consiglio di Stato, fin tanto che le sorti del Comune non siano ristabilite, il bilancio assestato e l' amministrazione in grado di funzionare attingendo ai propri mezzi.

Alla prima misura, cioè quella di esonerare dalle proprie funzioni quegli amministratori e impiegati del Comune che si fossero resi colpevoli di grave abuso di potere, si dovrà far ricorso solo nei casi estremi, di accertata responsabilità penale dei colpevoli.

Si tratta in sostanza, nell' ambito degli art. 49 e 50 della Costituzione Cantonale, di applicare il principio già contenuto nell' art. 6 della Legge Organica Comunale che esclude dall' assemblea chi è stato condannato a pene infamanti, a quei membri di Municipi, e a quei funzionari comunali che, pur non essendo condannati, sono convinti di reati ai danni del Comune o di altri reati per cui la responsabilità penale è manifesta. E pensiamo qui ai casi di peculato ai danni del Comune, di corruzione

attiva e passiva, casi che si sono già presentati, per i quali l' Autorità non ha potuto provvedere con la necessaria severità, per mancanza di ogni base legale che consentisse l' esonero dalle proprie funzioni degli amministratori infedeli.

L' art. 150 prevede la sospensione o la destituzione a seconda se il procedimento penale è o meno chiuso, cioè se esiste o meno una condanna.

Per contro la misura della nomina di un amministratore governativo o dell' amministrazione diretta si impone per quei Cumulo che si trovano in grave situazione non per condizioni contingenti, ma specialmente per incapacità di amministratori.

Abbiamo visto Comuni falliti, risollevarsi dopo pochi anni perché amministrati dall' Ufficio esecuzione e fallimenti e ricadere tosto in fallimento appena riconsegnata l' amministrazione al Municipio. Al mezzo della tutela diretta deve potere ricorrere l' Autorità ogni qualvolta un Comune minaccia di cadere in dissesto per incapacità degli amministratori. La misura si rende poi indispensabile quando lo Stato interviene con lauti, come si vedrà più innanzi (art. 151).

Nel messaggio accompagnante la legge sulla fusione dei Comuni, e in quello relativo alla garanzia dello Stato per i prestiti comunali, è stato discusso e considerato necessità inderogabile, il risanamento dei Comuni in difficoltà finanziarie, per evitare in avvenire, il disdoro di fallimenti che discreditano non solo l' amministrazione fallita, ma pregiudicano anche il buon nome del Cantone.

L' art. 152 del disegno non mira tuttavia a risolvere il problema del risanamento, bensì contempla l' intervento dello Stato a favore dei Comuni nei casi urgenti, dove le difficoltà sono transitorie e richiedono provvedimenti tanto pronti da rendere impossibile l' intervento della Sovrana Rappresentanza. Più volte il Dipartimento dell' interno, alla vigilia di dichiarazioni di fallimenti di Comuni per poche centinaia di franchi di debiti, ha dovuto anticipare sussidi di assistenza o altri sussidi aventi speciale destinazione, pur di mettere a disposizione dell' Autorità comunale i fondi necessari per ovviare il fallimento. L' articolo mira a creare nel bilancio dello Stato una posta, di modesto importo, per questi interventi di urgenza. E' certo che nel concedere al Cumulo l' aiuto dello Stato occorre essere molto prudenti, per il grave precedente che può essere creato e per la possibilità che le amministrazioni abbiano a dare prova di minore oculatezza nell' incontrare spese, sicure dell' intervento dello Stato per rimediare alle loro difficoltà.

Siamo tuttavia dell' opinione che per venire in aiuto ai piccoli Comuni, i quali spesso abbisognano di qualche migliaio di franchi a breve scadenza, per evitare la realizzazione forzosa dei loro beni o il fallimento, il Consiglio di Stato debba disporre di un credito annuo destinato in primo luogo alla concessione di mutui senza interessi, rimborsabili, o eventualmente anche a versamenti, a fondo perso, per quei Comuni che non sono nella condizione di restituire l' importo mutuato perché già gravati da rilevanti oneri.

Riteniamo che questo credito debba iscriversi ogni anno nel preventivo dello Stato, e debba essere vincolato per la sua utilizzazione, a precise condizioni e cioè:

- l' obbligo di restituzione in tutti i casi dove ciò è possibile;
- l' obbligo di destinare la sovvenzione allo scopo designato dal mutuante;
- l' obbligo per il mutuatario di sottoporsi al controllo di un amministratore dello Stato, fino al ristabilimento della situazione normale.

In via eccezionale e in caso di disponibilità, questa apertura di credito potrà anche essere utilizzata sussidiariamente, per l' incoraggiamento di opere pubbliche che non sono al beneficio di altri sussidi, se eseguite da piccoli Comuni con riserve scarse,

L' art. 153 per contro, rientra nell' ambito delle misure di risanamento dei Comuni operati o che comunque non possono procurarsi, con il proprio credito, i mezzi finanziari per far fronte agli impegni assunti.

Il decreto del 18 ottobre 1944 ha preceduto la disposizione del detto articolo che deve però costituire la base del decreto speciale già approvato dal Gran Consiglio. A queste condizioni si pone il quesito se l' articolo debba essere ancora mantenuto. A motivazione della necessità della misura, ricordiamo che un credito modesto come quello prospettato dall' art. 152 vale solo a dare al Consiglio di Stato la possibilità di intervenire in casi di assoluta urgenza come si sono già verificati a più riprese.

Altro è però l' opera di risanamento di quei Comuni che per la loro ubicazione non possono essere aggregati, e che per essere stati male amministrati sopportano ora il peso di gravi oneri privati, verso istituti di credito verso ditte fornitrici e che non possono consolidare la loro posizione appunto perché la precaria situazione preclude loro ogni nuova apertura di credito.

In questi Comuni, di anno in anno le passività si accumulano, il servizio interessi cresce a dismisura, il fabbisogno ordinario viene utilizzato per tacitare i creditori più esigenti, mentre lo stipendio del docente, i contributi della cassa ammalati, i lavori più urgenti restano in sofferenza. Di recente un' inchiesta svolta dal Dipartimento della pubblica educazione sul pagamento dello stipendio dei docenti ha condotto a conclusioni veramente preoccupanti.

Ora non riteniamo che lo Stato debba instaurare il principio dell' intervento conferendo un capitale a fondo perso, poiché a prescindere dall' onere che deriverebbe, psicologicamente potrebbe indurre i Comuni ad abbandonare il sano spirito di economia nella persuasione che in ultima istanza anche in caso di dissesto potrà intervenire lo Stato.

Noi crediamo però che un notevole beneficio già trarrebbero questi Comuni dal fatto di aprire loro il credito a buone condizioni, così da permettere il consolidamento del loro debito e iniziare una gestione ordinaria libera da ogni residuo immediatamente esigibile, e concedere anticipi per far fronte ai bisogni correnti, rimborsabili con il gettito delle imposte.

Per questo riteniamo che lo Stato debba garantire una copertura di credito presso la Banca dello Stato, creando così un fondo utilizzabile per mutui ai Comuni disagiati, a buone condizioni di interesse. Si consente in tale modo ai Comuni meno abbienti di beneficiare del credito per sanare la loro situazione, sottoponendoli naturalmente al controllo dello Stato o di un suo delegato.

Per attingere a questa apertura di credito garantito, dovranno i Comuni dimostrare di avere inutilmente adito gli istituti di credito, e il bisogno di sanare una situazione insostenibile. In via di regolamento deve poi essere stabilita la procedura di utilizzazione del credito, con la documentazione da esibire.

Sarà cura dello Stato, attraverso il suo amministratore, o direttamente, di provvedere perché i mutui così contratti vengano gradatamente ammortizzati in modo da avere sempre una disponibilità per i casi nuovi.

L' esperienza di pochi mesi insegna che l' apertura di credito, a condizioni migliori di quelle normali del mercato, costituisce un valido aiuto per i Comuni onde siamo dell' opinione che non solo debba essere mantenuto il decreto legislativo 18 ottobre 1944, ma che allo stesso debba essere data una più sicura base legale assumendo il principio nella legge organica comunale.

Il Dipartimento dell' interno è oggi già richiesto del nulla osta per i prestiti comunali, ma il suo giudizio è veramente formale, e cioè si limita a stabilire se contro la risoluzione assembleare e del Consiglio comunale è stato introdotto ricorso oppure

se la stessa e cresciuta in forza di cosa giudicata. La imperizia di molti Comuni in materia ci ha indotti a prevedere, all' art. 164, che l' autorizzazione a contrarre un prestito non deve essere chiesta quando praticamente lo stesso è già concesso, bensì prima che l' assemblea o il Consiglio comunale si siano pronunciati, così che l' Autorità adita, cui vengono sottoposte le diverse offerte, è in grado di Consigliare validamente i Comuni sulla forma di mutuo che loro meglio conviene: sarebbe stato anche nostro desiderio istituire un tipo unico di prestito comunale, per risparmiare sulle spese di emissione, ma le diverse condizioni dei Comuni e degli enti mutuanti ci hanno fatto desistere dal proposito.

Titolo VIII - REGOLAMENTI COMUNALI

Il Comune deve darsi un proprio statuto, il regolamento comunale, nel quale sono disciplinate le materie che la legge attribuisce o nel silenzio lascia alla competenza comunale, ed è regolato il funzionamento interno degli organi del Comune. i regolamenti comunali sono pertanto statuti che possono muoversi unicamente nell' ambito della legge, onde non è possibile, a traverso i medesimi, limitare o estendere i diritti e le prerogative che le costituzioni e le leggi riconoscono ai cittadini.

Così non può il regolamento comunale inasprire le condizioni che pone ad esempio la legge per l' acquisto del domicilio in un Comune, per l' acquisto dell' attinenza comunale, mentre può stabilire il numero dei consiglieri comunali, e può disciplinare la polizia locale del Comune.

I regolamenti, come fin qui previsto dagli art. 74 e 75 della legge organica patriziale, devono essere approvati dal Consiglio di Stato, e ogni variante agli stessi comprese le sospensioni e sostituzioni di norme è pure soggetta ad approvazione governativa.

L' approvazione governativa per costante giurisprudenza non estingue il diritto di insorgere contro il regolamento stesso in ogni caso di sua applicazione, quando sia lesa l' ordine pubblico o compromessi i diritti di natura privata del cittadino (art. 157).

Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Rifacendoci a quanto detto esordendo, la legge organica comunale, come costituzione del Comune, ha voluto incorporare solo le disposizioni essenziali, basilari, lasciando ai decreti legislativi il compito di regolare le materie che per loro natura sono mutevoli, e che pertanto necessitano di frequenti revisioni (tasse e sportole e onorari dei segretari, ecc.) o che non sono strettamente attinenti all' organizzazione del Comune (competenza del sindaco in applicazione della legge cantonale di applicazione e di compimento del Codice Civile Svizzero, facoltà del segretario comunale di redigere atti, ecc.).

Per questa ragione le disposizioni transitorie (art. 159) abrogano solo l' attuale Legge organica comunale del 1854 e successive modificazioni, la legge sui Consigli comunali del 1926 e il decreto legislativo 19 dicembre 1938 sulla stabilità della carica di segretario comunale, lasciando per contro sussistere tutti gli altri decreti speciali.

Siamo così giunti al termine di questa rassegna che, se pure ha assunto proporzioni ragguardevoli per il numero di articoli discussi e commentati, è stata necessariamente affrettata e incompleta.

Crediamo tuttavia che abbia giovato a dare una visione generale del disegno di legge che abbiamo l' onore di presentarvi e a mettere in evidenza i problemi essenziali che lo stesso pretende di risolvere. Procedendo alla revisione della Legge organica comunale, che fu ottima legge, ma che è troppo vetusta per le moderne

esigenze, abbiamo creduto di fare opera giovevole agli interessi dei nostri Comuni, e per riflesso dello Stato di cui le amministrazioni comunali sono la base non solo, ma storicamente anche l' origine.

Non dubitiamo che vorrete apprezzare i nostri sforzi per ottenere un migliore assetto delle pubbliche amministrazioni, approvando il disegno di legge che abbiamo l' onore di sottoporVi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi della massima considerazione.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Lepori

Il Cons. Segr. di Stato, Galli

Disegno di

LEGGE ORGANICA COMUNALE

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

TITOLO PRIMO - Il Comune

Art. 1

Definizione

Il Comune è un ente politico di diritto pubblico, sovrano nel suo territorio, entro i limiti della Costituzione e delle leggi che ne disciplinano l' ordinamento e le funzioni.

Art. 2

Limiti di competenza

La sovranità comunale si estende a tutte le materie che le leggi riservano o attribuiscono al Comune.

Nelle materie di competenza cantonale, il Comune agisce in quanto ne riceve delega dallo Stato.

Art. 3

Garanzia legale

La circoscrizione e la denominazione degli attuali Comuni nonché il numero e la denominazione delle frazioni sono garantiti e non possono essere variati, se non nelle norme previste dalla legge.

Art. 4

Frazione

Frazione è un aggregato di case abitate, distinto e separato dal resto del Comune, costituente una unità topografica.

Essa è costituita, ricorrendo queste circostanze, con la iscrizione nel regolamento comunale.

Le variazioni del numero e della denominazione delle frazioni avvengono con la procedura prevista per la variazione del regolamento comunale.

Art. 5

Sovranità

Concetto di domicilio:

La sovranità del Comune risiede nella universalità dei cittadini svizzeri ivi domiciliati, che la esercitano nei modi previsti dalla legislazione cantonale e dal regolamento comunale.

E' domiciliato in un Comune il cittadino che vi risiede con l' intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Egli acquista il diritto di voto in materia comunale dopo tre mesi di residenza effettiva.

Il termine decorre di regola dal deposito delle carte di identità.

Art. 6

Attinenza comunale

Chi è attinente di un Comune è cittadino del Cantone.

E' attinente di un Comune chi discende da una famiglia comunale attinente o chi ha acquistato l' attinenza in forza di legge.

Nessun cittadino ticinese può avere più di una attinenza comunale.

L' attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata la perdita della cittadinanza svizzera.

Il Consiglio di Stato può eccezionalmente e per motivi gravi, concedere il cambiamento di attinenza quando il cittadino dimostri di averne acquistato una nuova e di rinunciare alla precedente.

La cittadinanza onoraria concessa da un Comune non conferisce la qualità di attinenza.

Art. 7

Sigillo comunale

Ogni Comune possiede un sigillo in metallo la cui impronta deve figurare sugli atti ufficiali.

Il sigillo e le sue eventuali variazioni devono essere approvati dal Consiglio di Stato.

TITOLO SECONDO - Organizzazione politica del Comune

Capitolo primo - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8

Organi del Comune

Il Comune è retto dall' assemblea comunale ed è amministrato e rappresentato dal Municipio, secondo i rispettivi attributi, stabiliti dalla legge.

Nei Comuni può essere costituito il Consiglio comunale cui spettano le attribuzioni dell' assemblea.

Capitolo secondo - L' ASSEMBLEA COMUNALE

Art. 9

L' Assemblea comunale

L' assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

La partecipazione alle votazioni e la presenza alle deliberazioni sono obbligatorie.

L' assemblea può validamente deliberare se e presente un quinto dei cittadini attivi residenti nel Comune.

Art. 10

Numero legale

Se un' assemblea è andata deserta ne sarà convocata una seconda non più tardi di una settimana dopo, la quale potrà deliberare qualunque sia il concorso dei

presenti.

Seconda convocazione

Il Municipio, convocando la seconda assemblea, commina una multa di Fr. 2.-- ai mancanti.

Il Municipio applica inappellabilmente le multe per assenze ingiustificate.

Sono validi motivi di astensione:

- a) la prolungata assenza dal Comune;
- b) il servizio militare;
- c) urgenti affari professionali;
- d) le malattie, l' infermità, i lutti in famiglia o altri motivi gravi.

Le giustificazioni vanno presentate senza esserne richiesti entro il quinto giorno dopo la tenuta dell' assemblea.

Art. 11

Esclusione dall' Assemblea

Motivi:

E' escluso dall' assemblea comunale:

- a) chi è privato dei diritti civili;
- b) chi è sottoposto a tutela per i titoli di cui agli art. 369 e 370 Codice Civile Svizzero;
- c) chi è internato per malattia mentale o per decisione del l' Autorità amministrativa, o è sottoposto alle misure di sicurezza di cui agli articoli da 41 a 45 Codice Penale Svizzero, o è ricoverato a sensi dell' art. 25 Codice Penale Svizzero, o sconta una pena privativa della libertà.

L' esclusione cessa tosto che sia estinta la causa per la quale è sopravvenuta.

Art. 12

Assemblea per la nomina dei poteri

L' assemblea per la nomina dei poteri comunali è convocata ogni quattro anni, la domenica successiva a quella fissata per l' approvazione dei conti, ed è retta dalla legislazione elettorale cantonale.

Le nomine municipali hanno assemblea ordinaria viene rinviata.

Art. 13

Assemblee ordinarie e straordinarie

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Quelle ordinarie sono tre per ogni anno: il regolamento comunale fissa la data della loro convocazione, ritenuto che l' approvazione della gestione comunale di ogni anno deve avvenire nei primi tre mesi e la deliberazione sul preventivo dell' esercizio seguente negli ultimi tre mesi dell' anno seguente.

Se le deliberazioni sugli oggetti riservate a dette assemblee non sono esaurite, la data della prossima convocazione è fissata dall' assemblea stessa prima di sciogliersi, ritenuto che non potrà essere differita oltre quindici giorni e sarà resa nota almeno il giorno precedente la riunione.

Se le assemblee ordinarie cadono in un giorno in cui sono convocati comizi per votazioni federali, cantonali, distrettuali, circolari o comunali, la convocazione dovrà avvenire per la prima domenica susseguente, previa notifica al Dipartimento dell' interno

Se il rinvio si giustifica per altri motivi, sarà chiesta preventiva autorizzazione al medesimo Dipartimento.

L' assemblea così rinviata deve essere convocata nella forma delle assemblee

straordinarie.

Le altre assemblee sono straordinarie.

Art. 14

Ordine del giorno

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all' ordine del giorno

All' ordine del giorno delle assemblee ordinarie possono figurare oggetti di natura straordinaria, senza per questo mutare il carattere ordinario dell' assemblea.

Art. 15

Convocazione di assemblee straordinarie

a) Da parte del Municipio:

Le assemblee straordinarie sono convocate su decisione del Municipio:

a) quando lo stesso lo ritiene opportuno;

b) quando l' Autorità cantonale lo impone;

c) quando la convocazione è domandata con iniziativa popolare.

Art. 16

b) Per iniziativa popolare

I cittadini attivi del Comune hanno facoltà di chiedere al Municipio la convocazione di un' assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.

La richiesta di convocazione deve essere motivata, con indicazione degli oggetti su cui deliberare, e deve raccogliere le firme di almeno un sesto dei cittadini iscritti nel catalogo civico comunale.

Se l' iniziativa tende a revocare una precedente risoluzione, deve raccogliere le firme di almeno un quarto degli iscritti in catalogo.

Il Municipio può opporsi alla convocazione solo se le trattande manifestamente non rientrano nelle competenze della assemblea.

Esso è tenuto a pubblicare la decisione all' albo comunale. In tutti gli altri casi la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dall' inoltrato della domanda.

Se l' iniziativa contiene la clausola di urgenza, e raccoglie le firme di almeno un quarto dei cittadini iscritti in catalogo il Municipio deve convocare l' assemblea entro sette giorni dalla sua presentazione.

Art. 17

Modo di convocazione

La convocazione dell' assemblea avviene mediante avviso affisso appalto comunale e a quello delle frazioni.

L' avviso di convocazione deve contenere il giorno, l' ora, il luogo della radunata e gli oggetti all' ordine del giorno

L' affissione deve avvenire almeno tre interi giorni prima della riunione per le assemblee ordinarie e sei interi giorni prima per quelle straordinarie.

Necessitando una convocazione d' urgenza, da riconoscersi dal Municipio, essa si effettua con avviso focolare, e pubblicazione all' albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Per le irregolarità nella convocazione il Municipio è punibile con multa fino a Fr. 50.-- da applicarsi dal Consiglio di stato.

Il ritardo nell' affissione dell' avviso di convocazione, o il tardivo avviso focolare nei casi di convocazione di urgenza è motivo di nullità dell' assemblea.

Art. 18

Luogo e giorno

Le assemblee devono aver luogo nel Comune, in un edificio pubblico adatto.

Esse sono tenute, di regola nei giorni festivi eccezionalmente nei giorni feriali, e in tal caso dopo le ore 19.

Art. 19

Attributi

a) In genere:

L' assemblea:

- 1) esercita tutti gli attributi che non sono dalla legge o dal regolamento organico conferiti ad altre Autorità;
- 2) esercita la sorveglianza sull' amministrazione comunale;
- 3) adotta i regolamenti comunali, le variazioni agli stessi nonché la sospensione della loro applicazione;
- 4) stabilisce, su proposta del Municipio, i bilanci preventivi delle entrate, delle spese e approva il fabbisogno da coprire con l' imposta comunale;
- 5) esamina ogni anno, su rapporto del Municipio, l' amministrazione e i conti del Comune e delle aziende comunali e delibera sulla loro approvazione;
- 6) autorizza le spese straordinarie;
- 7) vota i prestiti del Comune e i relativi piani d' ammortamento, approva la costituzione di fidejussioni, l' accensione di ipoteche, la costituzione in pegni di beni mobili;
- 8) autorizza l' alienazione o la commutazione dell' uso e del godimento dei beni comunali;
- 9) approva l' esecuzione delle opere pubbliche sulla base di progetti e preventivi definitivi, e accorda i crediti necessari;
- 10) autorizza il Municipio a stare in lite come attore, a transigere o a compromettere o a cedere in causa;
- 11) fissa gli onorari degli impiegati;
- 12) accorda l' attinenza comunale.

Art. 20

b) Delle assemblee ordinarie

La prima assemblea ordinaria:

- a) riceve il consuntivo comunale e delle aziende municipalizzate, accompagnato da un rapporto scritto del Municipio sulla gestione;
- b) nomina la Commissione della Gestione, tenendo conto dei motivi di ineleggibilità previsti dall' art. 130 della presente legge.

La seconda assemblea ordinaria:

- a) esamina il rapporto della Commissione della Gestione;
- b) delibera sul consuntivo e sulla gestione comunale e delle aziende municipalizzate.

La terza assemblea ordinaria:

- a) delibera sul conto preventivo comunale;
- b) stabilisce il fabbisogno da coprire con l' imposta comunale.

Art. 21

Funzionamento

- a) Costituzione ufficio presidenziale:

L' assemblea è aperta dal sindaco o da chi ne fa le veci, che fa accertare il numero dei presenti.

Essa elegge immediatamente un presidente e due scrutatori.

Per la nomina del presidente e degli scrutatori, fungono da scrutatori provvisori due municipali, o mancando questi due cittadini designati dal sindaco.

Il segretario comunale o, in sua assenza, un segretario scelto dall' assemblea stessa, redige il protocollo.

Il sindaco e i municipali devono presenziare alle assemblee, e possono partecipare alle deliberazioni.

I municipali e i supplenti in carica o che lo furono nell' anno di cui si discute la gestione, non possono partecipare alla votazione sulla nomina della Commissione della gestione e sulla approvazione dei conti.

Art. 22

b) I compiti del presidente

Il Presidente:

- a) dà lettura delle trattande e comunica l' ordine di discussione degli oggetti;
- b) informa i cittadini sul diritto di prendere due volte la parola su ogni oggetto;

- c) il ammonisce a non turbare l'ordine e a non assentarsi prima che l'assemblea venga dichiarata chiusa;
- d) mette in discussione e votazione, separatamente, gli oggetti all'ordine del giorno e infine il verbale assembleare.

Art. 23

c) Verbale

Il verbale deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti, con nome e cognome in numero progressivo;
- c) il riassunto delle discussioni e la integrale trascrizione delle deliberazioni.

Il verbale deve essere letto ed approvato in fine dell'assemblea e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 24

Discussioni e votazioni

Gli oggetti all'ordine del giorno sono enunciati dal presidente e sugli stessi non viene deliberato fino a che tutti i richiedenti abbiano preso la parola.

I cittadini possono prendere la parola due volte sul medesimo oggetto. Il regolamento comunale può (issare limiti di tempo.

Il rappresentante del Municipio ha sempre facoltà di parlare senza limiti di tempo.

La votazione deve avvenire in modo che ogni cittadino possa votare su ogni singolo oggetto.

Più proposte da mettere al voto vanno eliminate in votazioni eventuali.

Le votazioni relative all'approvazione di convenzioni o contratti dovranno essere esperite su ogni singolo articolo contrattuale e sul complesso.

Art. 25

Sistema di voto

L'assemblea delibera di regola a voto aperto, per alzata di mano

Per ogni votazione deve essere eseguita la controprova, e registrato a verbale il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli assenti.

L'assemblea delibera per appello nominale o a voto segreto se sarà deciso a maggioranza assoluta dei votanti prima di ogni votazione.

Art. 26

Maggioranza

a) Semplice:

Riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata, le deliberazioni assembleari sugli oggetti all'ordine del giorno per essere valide, devono raccogliere l'annuenza della maggioranza dei cittadini votanti.

Gli astenuti e per le votazioni segrete le schede in bianco non sono computati per il calcolo della maggioranza.

In caso di parità la votazione viene ripetuta in un'assemblea successiva e se il risultato è ancora di parità l'oggetto si ritiene respinto.

Art. 27

b) Qualificata

Per gli oggetti contemplati nei numeri 6, 7, 8, 9, 10 dell'art. 191 e deliberazioni avvengono a maggioranza di due terzi dei votanti.

Gli astenuti e per le votazioni segrete le schede in bianco non sono computati per il calcolo della maggioranza qualificata.

In ogni caso i voti affermativi devono sommare alla metà dei cittadini presenti.

Art. 28

Revoca di decisioni

L'assemblea può rinvenire su una precedente deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei votanti, se la revisione è chiesta dal Municipio o dai cittadini iscritti in catalogo, nelle forme previste dall'iniziativa popolare e se la precedente

deliberazione non ha ancora spiegato etichetta. in ogni caso i voti affermativi devono sommare alla metà dei cittadini presenti.

Art. 29

Ordine della assemblea

Il presidente mantiene l'ordine nell'assemblea e veglia alla Legalità delle deliberazioni.

Ogni qualvolta un cittadino contravviene alle leggi ed ai regolamenti, crea disordini, egli lo ammonisce e, in caso di recidiva, ne ordina l'espulsione.

Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere la radunanza. in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato, il quale prenderà i provvedimenti adeguati.

Art. 30

Casi di collusione

Non può prendere parte alla discussione ed è escluso dal di voto il cittadino il cui l'interesse personale è in immediata collusione con quello del Comune nell'oggetto posto in votazione,

Per uguale titolo sono esclusi dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: padre e figlio, i cognati, suocero e genero se conviventi,

L'interesse di altro ente di diritto pubblico non determina la collisione di interesse dei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche, aventi scopo di lucro.

Art. 31

Messaggi e rapporti

Le proposte del Municipio vanno presentate in forma scritta e motivata.

Le proposte municipali e i rapporti delle commissioni devono essere depositati in cancelleria comunale 48 ore prima della assemblea chiamata a discutere.

Art. 32

Proposte respinte

Ripresentazione:

Il Municipio può ripresentare, non prima del seguente anno amministrativo, una proposta respinta dall'assemblea.

Art. 33

Commissioni speciali

Per lo studio di problemi determinati e di particolare importanza, l'assemblea può nominare speciali commissioni nel proprio seno

Art. 34

Interpellanze

Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il Municipio per essere informato su oggetti dell'amministrazione comunale.

Il Municipio può rispondere immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno quattro giorni prima dell'assemblea, il Municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

Art. 35

Mozioni

Ogni cittadino può presentare all'assemblea mozioni, in forma scritta, che vengono demandate al Municipio per esame, perché ne riferisca alla prossima assemblea ordinaria.

Se il Municipio vi aderisce, la mozione diviene una proposta municipale all'assemblea.

Se il Municipio la combatte, l'assemblea delibera, e se la accoglie nomina una Commissione per lo studio della stessa.

La mozione può essere rifiutata al momento della presentazione, se verte su un oggetto sul quale si è già deliberato nel corso dell' anno

Art. 36

Proposte nuove e controproposte

Nessuna proposta nuova può essere esaminata dall' assemblea senza il preavviso municipale.

Le proposte relative ad un oggetto all' ordine del giorno proposte. non sono proposte nuove. Il Municipio può tuttavia domandare il rinvio della deliberazione di un mese al massimo per esame.

Capitolo terzo - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 37

Competenze

Il Consiglio comunale esercita gli attributi della assemblea comunale, riservato il diritto di iniziativa e di referendum,

La costituzione del consiglio comunale é stabilita dal regolamento comunale.

Art. 38

Numero ed eleggibilità

Il numero dei membri del Consiglio comunale non è inferiore a 20 ne superiore a 60 ed é fissato dal regolamento.

Sono eleggibili in Consiglio comunale solo cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Le funzioni di consigliere comunale sono obbligatorie.

Sono incompatibile con quella di municipale o supplente, o di impiegato del Comune o delle sono aziende.

So esclusi dall' incompatibilità i docenti di ogni ordine di scuola e il medico condotto.

Art. 39

Nomina

La nomina del Consiglio comunale avviene ogni 4 anni simultaneamente a quella del Municipio.

La prima nomina può avvenire in qualsiasi tempo, e in ogni caso entro 3 mesi dall' approvazione del regolamento da parte del Consiglio di Stato.

Art. 40

Seduta costitutiva

La seduta di costituzione del Consiglio comunale viene aperta dal Consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l' ufficio provvisorio due scrutatori.

Costituito il Consiglio comunale, i membri prestano giuramento o promessa, individualmente, secondo la formula di cui all' art. 41.

Art. 41

Formule per il giuramento e lapromessa

Le persone che vi sono tenute, prestano giuramento, o il promessa solenne, a seconda delle loro convinzioni, con le formule seguenti:

"Io giuro di essere fedele alla Costituzione e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri della mia carica. E così Iddio mi aiuti".

"Io prometto solennemente di essere fedele alla Costituzione e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri della mia carica".

Art. 42

Ufficio presidenziale

Il Consiglio comunale nomina ogni anno:

a) un presidente;

b) uno o due vice-presidenti;

c) due scrutatori,

I quali costituiscono l' ufficio presidenziale.

Queste cariche non sono obbligatorie.

Di segretario comunale funge da segretario del Consiglio comunale.

Per la tenuta dei verbali valgono le disposizioni sull' assemblea comunale.

Art. 43

Sessione ordinaria

Il Consiglio comunale si raduna in sessione ordinaria due volte all' anno

L' inizio delle sessioni è fissato dal regolamento comunale.

La prima sessione si occupa principalmente della gestione dell' esercizio precedente, la seconda del preventivo dell' anno seguente.

Art. 44

Sedute straordinarie

Il Consiglio comunale si raduna in seduta straordinaria:

a) quando il Municipio ne ritiene opportuna la convocazione;

b) quando la convocazione è domandata al presidente in forma scritta e con indicazione dei motivi, da almeno un terzo dei consiglieri.

In questo caso il presidente, d' accordo con il Municipio, sa la data della seduta e ne ordina la convocazione. in caso di disaccordo prevale l' opinione del presidente.

Art. 45

Convocazione

Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate con avviso al pubblico e Comunicazione personale scritta al Gran consigliere, con l' indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione e dell' elenco delle trattande.

La convocazione deve avvenire con un preavviso di 7 giorni, salvo nei casi d' urgenza, da riconoscersi dal Municipio o dal presidente, a seconda di chi vi procede.

La convocazione d' urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 46

Funzionamento

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il Municipio partecipa in corporee o con una delegazione alle sedute. i suoi membri possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Per il mantenimento dell' ordine, l' esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni dall' art. 29 sull' assemblea comunale.

Art. 47

Urgenze

Il Consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell' ordine del giorno, se non è dichiarata l' urgenza dal due terzi dei votanti.

Art. 48

Quozienti di voto

Il Consiglio comunale non può deliberare se non è presente h maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per gli oggetti di cui al n. 6, 7, 8, 9, 10 dell' art. 19 deve concorrere la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Nessuna deliberazione è valida se non raccoglie il voto di meno un terzo dell' intero corpo.

In caso di parità la votazione è ripetuta nella seduta successiva.

In caso di nuova parità o di non raggiungimento del numero minimo dei voti necessari, la proposta si ritiene scaduta.

Il Consiglio comunale può rinvenire su una deliberazione precedentemente presa, con il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, se la deliberazione non ha ancora spiegato i suoi effetti.

Art. 49

Collusione

Un Consigliere non può prendere la parola né prendere parte alla votazione nei casi di esclusione previsti per l'assemblea comunale, all'art. 30.

Art. 50

Seconda convocazione

Sanzioni:

La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

Quando il Consiglio comunale non possa tenere la seduta per mancanza del numero legale, il presidente procede a nuova convocazione, comminando agli assenti dalla prossima seduta una multa di Fr. 5.--.

La multa è inflitta dal presidente ed incassata a cura del Municipio.

Quando per due volte consecutive il consiglio comunale non si sia potuto costituire in numero sufficiente, il presidente farà rapporto al Consiglio di Stato che prenderà i provvedimenti necessari.

I validi motivi di assenza e la procedura per la presentazione delle giustificazioni sono quelli dell'art. 10 della presente legge.

Art. 51

Attribuzioni del Consiglio comunale

Le attribuzioni del Consiglio comunale sono quelle previste dall'art. 19 della presente legge per l'assemblea comunale.

Art. 52

Riserve in favore delle assemblee

Le modifiche al regolamento comunale circa il numero dei membri del Municipio o del Consiglio comunale sono di competenza dell'assemblea comunale. La votazione avviene per scheda, a scrutinio segreto.

Art. 53

Referendum

Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui al n. 3, 6, 7, 8 dell'art. 19 quando ciò sia domandato da un quinto dei cittadini iscritti in catalogo, entro un mese dalla risoluzione.

La domanda di referendum è presentata al Municipio, e deve indicare esattamente la risoluzione per la quale si intende esperire il referendum.

Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, il Municipio la sottopone alla votazione non prima di trenta giorni non più tardi di due mesi dal giorno della presentazione.

Art. 54

Iniziativa

Per mezzo dell'iniziativa popolare possono essere fatte proposte sopra tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea comunale.

La domanda di iniziativa deve essere firmata da almeno un quinto dei cittadini iscritti in catalogo, e presentata al municipio.

Trovata regolare, o proponibile, il Municipio la sottopone al Consiglio comunale, entro un mese dalla sua presentazione, accompagnata eventualmente dalla proposta di un controprogetto.

Art. 55

Garanzie

Contro la risoluzione municipale che ammette o respinge una domanda di referendum o di iniziativa, è dato ad ogni cittadino diritto di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'affissione della risoluzione municipale all'albo comunale.

Contro la decisione del Consiglio di Stato e dato ricorso alla Commissione dell' Amministrativo.

Art. 56

Controprogetto e votazione

Se il Consiglio comunale aderisce alla domanda d' iniziativa, il Municipio provvede alla sua esecuzione.

Se non vi aderisce, la domanda sarà sottoposta a votazione popolare eventualmente in alternativa con un controprogetto approvato dal Consiglio comunale, non prima di un mese né più tardi di due, dalla risoluzione del Consiglio stesso.

Le domande tendenti a modificare il numero dei membri del Municipio e del Consiglio comunale sono sottoposte direttamente a votazione popolare.

Art. 57

Modo di votazione

Le votazioni dell' assemblea comunale sulle domande di iniziativa e referendum avvengono per scheda, a scrutinio segreto, secondo le norme stabilite dalle leggi elettorali.

Art. 58

Proposte municipali; Messaggi

Le proposte del Municipio ,al Consiglio comunale devono essere presentate per iscritto e accompagnate da un messaggio.

Salvo i casi dove è domandata e concessa l' urgenza, esse messaggi. non possono venir discusse, se non dopo esame e preavviso di una Commissione del Consiglio comunale.

Art. 59

Commissione della gestione

Il Consiglio comunale nomina ogni anno, nel suo seno, una Commissione , con le attribuzioni previste dagli della gestione. art. 131 e seguenti della presente legge e dal regolamento comunale.

Il sistema di nomina è definito dal regolamento comunale.

Per l' incompatibilità dei membri della Commissione valgono le disposizioni dell' art. 130 della presente legge.

La Commissione nomina nel suo seno un presidente.

Nella Commissione devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio.

Art. 60

Altre commissioni

E' facoltà del Consiglio comunale di nominare altre commissioni permanenti, in quanto siano previste dal regolamento comunale. e di nominare di speciali per lo studio di determinati oggetti.

Per la nomina valgono le disposizioni dell' articolo precedente.

Art. 61

Interpellanza e mozioni

Ogni Consigliere ha diritto di presentare interpellanze e mozioni.

Il Municipio risponde alle interpellanze nella seduta in cui sono presentate o nel corso della sessione.

Se l' interpellanza è presentata in forma scritta almeno quattro giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

Le mozioni sono demandate all' esame della Commissione competente, ritenuto il diritto del mozionante di essere udito dalla stessa.

Se in mozione è demandata a una Commissione speciale, il mozionante ne farà parte.

Il Municipio può essere invitato alla discussione e in ogni caso, deve esprimersi in forma scritta sulla conclusione della Commissione.

Capitolo quarto - IL Municipio

Art. 62

Numero e composizione

In ogni Comune è nominato dall' assemblea un Municipio composto da tre a undici membri, scelti fra i cittadini attivi del Comune, e presieduto dal sindaco.

Nei Comuni aventi meno di 200 anime secondo l' ultimo censimento federale, il Municipio non avrà più di tre membri, da 201 a 600 non più di cinque membri, da 601 a 1.000 non più di sette membri, oltre 1.600 non più di 11 membri.

Il Consiglio di Stato può, su istanza del Municipio, concedere deroghe alle norme dell' alinea precedente, se esistono fondati motivi, ritenuto il numero massimo di undici membri.

Art. 63

Supplenti municipali

L' assemblea comunale nomina inoltre i supplenti, ritenuto, che un Municipio di tre membri, ne deve avere almeno due, uno di cinque almeno tre, uno di sette almeno quattro, uno di nove almeno cinque, uno di undici almeno sei.

Art. 64

Ineleggibilità

a) Per carica:

Non sono eleggibili alla carica di municipale o di supplente:

- a) I cittadini che, pur essendo domiciliati nel Comune, non vi risiedono durevolmente;
- b) I Consiglieri di Stato, il Cancelliere del Governo;
- c) gli ecclesiastici;
- d) I medici condotti e delle casse ammalati dei Comuni o di consorzi di Comuni;
- e) I maestri di scuola elementare e maggiore, esercenti nel Comune o nel consorzio cui appartiene il Comune;
- f) gli impiegati stipendiati dal Comune o dalle sue aziende.

Art. 65

b) Per parentela

Non possono far parte del medesimo Municipio padre e figlio, i fratelli e fratellastri, suocero e genero, i cognati, zio e nipote consanguinei.

La presenza di un parente nei gradi riferiti all' alinea precedente esclude l' eleggibilità del secondo.

Quando l' esclusione deve avvenire a seguito di nomine generali, è eletto chi ha ottenuto maggior numero di voti. in caso di parità decide la sorte, salvo accordo tra le parti,

Art. 68

Rifiuto di assunzione della carica

Per la prima volta nessuno può ricusare la carica di municipale o supplente, se non per motivi fondati, e nessun municipale può ricusare la carica di sindaco.

Sono fondati motivi di esenzione:

- a) l' aver coperto la carica l' intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) l' età di 65 anni;
- c) l' infermità che renda eccessivamente gravosa la carica;
- d) un altro motivo grave.

Nei casi di cui alle lett. c) e d) l' Impedimento deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato, il quale decide inappellabilmente.

Nel caso in cui un municipale, senza legittimo motivo, rifiuti di assumere la carica, il Consiglio di Stato, previa diffida, potrà privarlo dei diritti politici per il quadriennio in corso, ordinando la sua sostituzione.

Art. 67Giudizio sul rifiuto

Chi può invocare uno dei titoli di esenzione di cui all' articolo precedente, lett. a) e b) non è tenuto ad accettare la carica di municipale e può inoltrare le dimissioni al Municipio in qualsiasi momento. Le dimissioni hanno effetto dopo due mesi da quando furono date.

Per contro chi può invocare i motivi di cui alle lett. c) e d) deve inoltrare le dimissioni al Municipio, che le sottopone al Consiglio di Stato con il suo preavviso.

Art. 68Durata della carica e giuramento

Il sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Prima di entrare in carica essi prestano giuramento o promessa solenne davanti al Giudice di pace, secondo le formule previste dall' art. 41 della presente legge.

Art. 69Dicasteri

Il regolamento comunale può disciplinare la creazione e il funzionamento di dicasteri, affidati ad un municipale.

I capi dicastero non hanno facoltà di impegnare il Comune e sono sempre subordinati al Municipio per le decisioni che rientrano nelle sue competenze.

Art. 70Cauzione

I membri del Municipio, delle delegazioni e delle Commissioni, ai quali sia particolarmente affidata l' amministrazione di sostanze o capitali per cui risponde il Comune, devono prestare adeguata cauzione.

Gli atti di cauzione vengono trascritti nel registro delle risoluzioni municipali e consegnati all' archivio del Comune.

Art. 71Delegazioni e commissioni

Il Municipio nomina nel suo seno o fuori le Commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento, e quelle altre che si rendessero necessarie per il controllo di speciali rami dell' amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

Di ogni Commissione dovrà far parte un municipale, qualità di presidente.

Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le Commissioni e le Delegazioni di cui sopra, sorvegliano i rami dell' amministrazione comunale loro affidati, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

Il Municipio nomina pure le delegazioni per speciali oggetti non attinenti l' amministrazione comunale.

Art. 72Convocazione delle sedute

Il Municipio é convocato dal sindaco:

- a) ogni qualvolta egli lo reputa opportuno;
- b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.

Il Municipio può fissare sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

Il sindaco che riceve l' invito di convocazione come alla lett. b), vi deve dar seguito entro 48 ore, sotto pena di multa fino a Fr. 100.-- applicabile dal Consiglio di Stato. Trascorso infruttuoso il termine di 48 ore, il Municipio potrà essere convocato dal vice-sindaco o da un municipale.

Art. 73Validità della seduta

Il Municipio può validamente deliberare:

- a) se i municipali presenti nel Comune sono stati avvisati personalmente a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione;
- b) se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del Municipio.

Nei casi in cui per abbandono senza plausibile giustificazione di uno o più municipali, venisse a mancare il numero regolamentare di cui alla lett. b), l' oggetto sarà posto in discussione per la seduta seguente.

In caso di nuovo abbandono, la deliberazione sull' oggetto sarà valida anche senza la presenza del numero regolamentare.

Per le sedute ordinarie fissate settimanalmente o mensilmente non è richiesta la convocazione di cui alla lett. a) ;il presente articolo.

I municipali hanno diritto di prendere visione, al più tardi nelle 24 ore precedenti la seduta, degli incarti concernenti gli oggetti all' ordine del giorno

Art. 74

Chiamata di supplenti

I supplenti sono chiamati per l' inizio della seduta solo nel caso in cui non interviene la maggioranza assoluta dei municipali ordinari e solo nel numero necessario a comporla.

I supplenti da chiamare sono designati a mezzo sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o al gruppi politici rappresentati dai municipali mancanti.

Se il Municipio si compone di solo tre membri, il supplente di essere chiamato anche per l' assenza di un solo municipale.

Art. 75

Frequenza e sanzioni

La partecipazione alle sedute del Municipio è obbligatoria.

I mancanti senza plausibile giustificazione il Municipio può infliggere una multa fino a Fr. 5.-- per ogni seduta.

Nel caso in cui un municipale si sottragga in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Consiglio di Stato previa diffida, ne ordina la sostituzione.

Inoltre potrà privarsi dei diritti politici per la durata della legislatura in corso.

Art. 76

Eccezione al numero regolamentare

Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione membri e supplenti, non siasi ottenuto il numero regolamentare, il municipio può validamente deliberare, qualunque sia il numero dei municipali presenti, sugli oggetti messi per la terza volta all' ordine del giorno

Art. 77

Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni municipali sono valide solo se raccolgono il voto della maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

In caso di parità, viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva, salvo il caso d' estrema urgenza in cui il rinvio potrebbe tornare di grave pregiudizio, e riuscendo anche questa con parità di voti, si ritiene la maggioranza legale dalla parte dove sta il sindaco o chi ne fa le veci.

I municipali non possono astenersi dal voto.

Art. 78

Collusione

Un membro del Municipio deve abbandonare la sala quando siano in discussione o si deliberi su oggetti che lo interessano o che interessano un suo parente nei gradi seguenti: padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genera, cognati, zio e nipote consanguinei.

Art. 79

Divieto di prestazioni

Un membro del Municipio non può prendere parte a lavori o forniture a favore del Comune, o assumere processi in cui il Comune è parte.

Art. 80

Revoca e modificazione delle risoluzioni

Nessuna deliberazione municipale può essere revocata o modificata se non con il voto della maggioranza assoluta dei membri componenti il Municipio.

Art. 81

Modo di votazione

Il sindaco, o in sua assenza, il vice-sindaco, o, in assenza dei due, il municipale più anziano per carica, subordinatamente per età, dirige le sedute del Municipio. Chi presiede veglia al mantenimento del buon ordine e della regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni, prende per primo la parola il sindaco o il relatore, se fu designato, e, in seguito, gli altri municipali.

Le votazioni avvengono in forma aperta: se esperite appello nominale, i municipali votano per anzianità, e il sindaco per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un municipale lo richiede.

In caso di parità la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; verificandosi ancora parità, decide la sorte.

Art. 82

Verbale

Delle discussioni e deliberazioni sarà tenuto processo verbale. Le discussioni vengono riassunte. Le deliberazioni devono essere formulate per Iscritto e approvate seduta stante.

Il verbale Iscritto a registro viene letto ed approvato I seduta successiva, e firmato dal sindaco e dal segretario.

Ogni municipale ha diritto di far verbalizzare succinta mente, seduta stante, la motivazione del suo voto, e sue dichiarazioni o proteste.

Le discussioni di carattere puramente personale non devono figurare a verbale.

Art. 83

Obbligo di discrezione

Deve essere osservata la necessaria discrezione sulle discussioni e deliberazioni, nonché sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute del Municipio.

Art. 84

Ispezione degli atti ed estratti

I municipali hanno diritto di Ispezionare tutti gli atti registri e documenti riguardanti l' amministrazione comunale.

Lo stesso diritto spetta alla Commissione dell' assemblea o del Consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza.

Ogni cittadino residente nel Comune può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipale. I non residenti possono pure ottenerli quando dimostrino di avere un Interesse legittimo.

Non cadono sotto la disposizione del capoverso 3 del presente articolo gli estratti delle risoluzioni riferentesi a deliberazioni di carattere personale, se il richiedente non dimostra di avere un Interesse diretto.

Art. 85

Luogo delle sedute

Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a albo destinato. Se special raglino lo giustificano possono essere tenute eccezionalmente In altro locale adatto e che non sia in un pubblico esercizio.

Art. 86

Competenze generali

Il Municipio:

- a) dirige l' amministrazione comunale, e quindi prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell' interesse del Comune;
- b) propone, eseguisce e fa eseguire le risoluzioni dell' Assemblea e del Consiglio comunale;
- c) dà ragguaglio delle decisioni prese all' assemblea o al Consiglio comunale, quando ne è Interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalla legislazione, dai decreti e dalle risoluzioni cantonale e federali, nonché del regolamento comunale;
- f) tiene ed aggiorna i cataloghi civici e gli altri registri del Comune.

Art. 87

Competenze speciali

Il Municipio esercita le funzioni di polizia locale entro i confini giurisdizionali del Comune e quindi:

- a) prende tutte le misure che si impongono a tutela dell' ordine pubblico e dell' amministrazione, impedendo atti manifestamente legali ed illeciti;
- b) provvede ad allontanare ogni pericolo che può gravare sulla collettività, e a soccorrere le persone bisognose di aiuto di protezione, fino all' intervento degli organi competenti.

Art. 88

Polizia locale

Richiesta:

La polizia locale ha specialmente per oggetto:

- a) Il mantenimento dell' ordine e della tranquillità e la repressione delle azioni manifestamente illegali o illecite nonché dell' accattonaggio;
- b) le misure dirette a ovviare i pericoli sovrastanti la collettività, come inondazioni, incendi;
- c) la tutela della pubblica salute e igiene, il controllo delle sagre, delle fiere e dei mercati, degli esercizi pubblici, del commercio delle derrate alimentari, le misure per la costruzione e la buona manutenzione delle condotte d' acqua delle fognature, la sorveglianza sulla nettezza urbana e sui cimiteri;
- d) le misure intese a garantire la libera disposizione dei beni comunali, a impedire qualsiasi ingombro od ostacolo delle vie e piazze pubbliche, a garantire il libero transito delle persone e degli animali o a vietarlo o a limitare se le circostanze lo giustificano, o a eliminare i pericoli dipendenti da costruzioni cadenti o altre opere;
- e) la disciplina dell' occupazione, sia stabile sia provvisoria dell' area pubblica e delle sporgenze sulla stessa, la disciplina delle affissioni della pubblicità luminosa, e in genere delle esposizioni pubblicitarie; il Municipio può a tal fine, in sede di regolamento, stabilire applicazione di tasse le vetrine dei negozi non sono soggette a tasse in quanto non servano a pubblicità estranee al loro genere di commercio;
- f) le misure intese a disciplinare sul territorio comunale i posteggi, gli stazionamenti di veicoli, i trasporti per il pubblico e le relative tariffe e in genere le attività commerciali che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche;
- g) le misure per la buona conservazione e il miglioramento delle strade comunali e per impedire il deturpamento della estetica e delle bellezze dell' abitato, la sorveglianza del carreggio, lo sgombero della neve;
- h) le misure a protezione dei raccolti, quelle intese a disciplinare il taglio del fieno, le vendemmie, il vago pascolo;
- i) la tutela della pubblica morale e della decenza, il controllo degli spettacoli, le misure per l' adempimento dei doveri relativi all' esercizio della patria potestà e dei doveri familiari;
- l) il reprimere nei giorni festivi, legalmente riconosciuti l' esequimento in pubblico di opere feriali senza l' autorizzazione del sindaco, in quanto la materia non sia regolata da altre leggi. Tale autorizzazione non è richiesta per la raccolta dei fieni e dei frutti di campagna;
- m) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono al

Municipio.

Art. 89

Di aiuti

Nei limiti delle competenze conferitegli dalla legge o dal regolamento, il Municipio in quanto non sia in grado di svolgere le sue funzioni coi mezzi propri, deve domandare l' intervento della polizia cantonale.

Art. 90

Misure coercitiva

Il Municipio può ordinare l' arresto fino a 48 ore, di persone che mettono in serio pericolo la vita o il patrimonio di terzi, quando il pericolo non è altrimenti ovviabile, avvisandone immediatamente la Procura pubblica.

Parimenti può ordinare il ricovero provvisorio di mentecatti che pongono in pericolo se o gli altri, con l' obbligo di darne immediato avviso al Dipartimento dell' interno

Art. 91

Misure preventive

Per prevenire imminenti atti perseguibili penalmente, il Municipio, con l' eventuale assistenza della polizia cantonale, può porre provvisoriamente sotto speciale sorveglianza individuale socialmente pericolosi, nonché prendere sotto la sua protezione persone minacciate, e chiedere gli altri provvedimenti preventivi del caso all' Autorità competente.

Il Municipio deve arrestare chi è colto in flagrante delitto.

Art. 92

Pericolo generale

In caso di ,pericolo pubblico, il Municipio può chiedere alle persone presenti nel territorio del Comune di prestargli man forte.

Ai renitenti sarà applicata una multa fino a Fr. 50.--, riservata l' azione penale per disobbedienza a decisioni dell' Autorità.

Art. 93

Tenuta cataloghi civici

Il catalogo civico per le votazioni ed elezioni comunali è allestito e tenuto a giorno dal Municipio, usando le prescrizioni della legge speciale.

Art. 94

Tenuta ruoli e registri

Il Municipio tiene un ruolo della popolazione, i registri di stato civile e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 95

Competenze amministrative

Nell' amministrazione del Comune, il Municipio esercita specialmente i seguenti attributi:

- a) prepara ogni anno il conto preventivo comunale secondo le norme previste dalla legge e determina il tasso d' imposta;
- b) incassa le imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all' incasso dei crediti del Comune e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all' impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- d) fa eseguire i regolamenti comunali;
- e) provvede alle necessarie opere di manutenzione delle strade ed edifici pubblici, al buon governo dei boschi e alla tutela dell' edilizia nel Comune;
- f) preavvisa all' assemblea o al Consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
- g) nomina gli impiegati comunali e delibera su concorso le forniture ed opere

eseguite dal Comune;

h) amministra i legati e i beni comunali e si fa dare rapporto ogni anno della gestione se l'amministrazione è affiliata ad altri enti;

i) rilascia i certificati di origine, di notorietà, di buona condotta e ogni altra attestazione, in quanto i fatti ivi dedotti siano ufficialmente di suo dominio.

Art. 96

Spese non preventivate

Il Municipio può autorizzare spese non preventivate, senza il consenso dell'assemblea o del Consiglio comunale, fino al-

Capitolo quinto - IL SINDACO

Art. 97

Competenze del sindaco

a) In generale:

l'importo stabilito dal regolamento comunale, fra un minimo di Fr. 100.-- e un massimo di Fr. 2.000.-- per ogni volta e per ogni oggetto.

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e allo stesso competono gli attributi conferitigli dalle leggi.

Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività degli impiegati, e, nei casi urgenti, prende i provvedimenti necessari, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.

Se il sindaco ritiene una risoluzione municipale contraria alle leggi o al regolamento, ne sospende l'esecuzione e chiede istruzioni al Dipartimento dell'interno

Art. 98

b) In particolare

In particolare il sindaco:

a) custodisce il sigillo comunale ed è responsabile del suo uso;

b) riceve la corrispondenza, le petizioni, i rapporti, le querele indirizzati al Comune e li dirige agli organi competenti per i loro incumbenti;

c) denuncia alle competenti Autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale, e prende le necessarie provvisioni per la conservazione degli elementi di prova fino a che l'Autorità assume inchiesta;

d) notifica al Consiglio di Stato i casi di morte di persone che rivestono pubbliche funzioni;

e) notifica immediatamente al medico delegato i casi di malattie contagiose, e al veterinario cantonale il diffondersi di malattie infettive del bestiame;

f) rilascia, in unione al segretario, i certificati di idoneità, di capacità elettorale;

g) firma, in concorso con il segretario, gli atti del Comune;

h) ordina l'esposizione degli atti governativi e degli avvisi di convocazione.

Art. 99

Supplenza del sindaco

In caso di assenza, di malattia o di impedimento, il sindaco è supplito nelle sue funzioni dal vice-sindaco e in assenza di questi dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età, fra i presenti.

Il vice-sindaco o il municipale più anziano può svolgere le funzioni che la presente legge attribuisce al sindaco, solo se questi ne è impedito, come al capoverso precedente.

Art. 100

Collaborazione dei municipali

Nei casi urgenti, ricorrendo circostanze che esigono l'intervento del municipale o del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in loro vece, facendo immediato rapporto al sindaco.

Questo obbligo incombe specialmente ai municipali delle frazioni.

Se non è data l'urgenza, qualunque municipale che venga a conoscenza di fatti interessanti il Municipio, è in obbligo di renderne edotto il sindaco.

TITOLO TERZO - Gli impiegati Comunali

Capitolo primo - GLI IMPIEGATI

Art. 101

In genere

Il Municipio elegge ogni quadriennio, fuori del proprio seno:

- a) il segretario comunale;
- b) uno o più uscieri o agenti di polizia comunali;
- c) uno o più campari;
- d) uno o più periti comunali, nonché gli altri impiegati o incaricati del Comune, previsti da leggi speciali o dai regolamenti.

Per l'assunzione di nuovi impiegati, il Municipio deve domandare il relativo credito, in quanto non sia già concesso in preventivo.

Non possono essere assunti impiegati provvisori del Comune o delle sue aziende senza decisione municipale.

Le nomine generali devono avvenire entro quattro mesi dalla rinnovazione dei poteri comunali, salvo proroga da accordarsi dal Consiglio di Stato.

I dipendenti del Comune e delle sue aziende, anche se eletti nel quadriennio, scadono sei mesi dopo la rinnovazione dei poteri.

Nel caso in cui il Municipio non provveda alla nomina o alla conferma degli impiegati entro il quarto mese dopo la rinnovazione, questi si ritengono tacitamente riconfermati in carica, a meno che sia stata chiesta e ottenuta la proroga.

Durante il quadriennio i dipendenti del Comune e delle sue aziende possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per i motivi previsti dai regolamenti comunali.

Per tutti gli impiegati di nuova nomina il primo anno d'impiego è considerato periodo di prova.

Ogni impiegato può recedere dal contratto con il preavviso di sei mesi.

Il regolamento comunale potrà prevedere la prestazione di cauzione da parte degli impiegati comunali.

Art. 102

Nei Comuni senza organico

In quanto non esista un organico comunale, il Municipio stipula con gli impiegati del Comune un contratto personale, senza organico, valevole per il periodo quadriennale, in conformità delle norme legali e del capitolato di concorso.

Art. 103

Requisiti incombenze opzioni

Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabilisce i requisiti e gli incumbenti dei dipendenti del Comune.

Chi svolge funzioni incompatibili con la qualità di dipendente del Comune e viene assunto ad un impiego comunale deve, entro 15 giorni optare per una delle cariche.

Il mancato esercizio del diritto di opzione crea la presunzione che l'interessato rinuncia all'impiego comunale.

Art. 104

Nullità della nomina

La nomina di impiegati comunali fatta a condizioni diverse da quelle fissate dalla legge, dai regolamenti o dal capitolato di concorso, è nulla.

La nomina dovrà in questo caso cadere su uno degli altri concorrenti, a meno che il Municipio decida di aprire un nuovo concorso.

E' nulla ogni nomina conseguita con manovre fraudolenti.

Tanto chi è nominato a condizioni diverse dal capitolato, quanto chi ha ottenuto la nomina con manovre fraudolenti, non è ammesso eventuale nuovo concorso.

Capitolo secondo - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 105

Competenze

Il segretario comunale e il capo responsabile della cancelleria municipale, e capo del personale del Comune.

Egli dirige, sorveglia, eseguisce i lavori amministrativi agli ordini del Municipio e del sindaco, ne cura il coordinamento e l' unge da segretario della delegazione tutoria.

Il Municipio può affidabili le funzioni di cassiere comunale e di ufficiale di stato civile.

Art. 106

Funzioni

Il segretario firma col sindaco o chi ne fa le veci gli atti i processi verbali, i protocolli, le lettere e i decreti del Municipio.

Firma da solo gli estratti e le copie.

Egli è responsabile della tenuta dell' archivio comunale della conservazione di tutti gli atti e i documenti del Comune nonché delle classificazioni e registrazioni della corrispondenza in arrivo e in partenza, e della vigilanza sulla regolare tenuta dei libri contabili comunali.

Art. 107

Cauzione

Il segretario presta cauzione a favore del Comune, la cauzione va, a giudizio del Municipio, da Fr. 200.-- a Fr. 5.000.-- secondo l' importanza degli affari a quello commessi.

Art. 108

Ineleggibilità

Il segretario comunale è soggetto alla incompatibilità d' ufficio stabilita per i membri del Municipio alle lett. b) e d) e) dell' art. 64 e, nei confronti del sindaco, alla Incompatibilità per parentela di cui all' art. 65 della presente legge.

Art. 109

Collusione

Nel caso in cui il segretario sia personalmente interessato in un oggetto in discussione. o lo sia un suo congiunto nei gradi contemplati dall' art. 65 della presente legge, egli deve abbandonare la sala.

In questo caso un municipale può assumerne le funzioni.

Art. 110

Vacanza e sostituzione

Quando la carica di segretario comunale diviene vacante, il Municipio è tenuto a provvedere, entro 3 mesi, alla nomina di un nuovo titolare.

Se il segretario non ha domicilio nel Comune, il Municipio deve nominare un vice-segretario che lo supplisse in caso di urgenza.

In caso di impedimento o in assenza temporanea, quando non vi sia un vice-segretario. Il segretario comunale è supplito da un membro del Municipio o da altra persona designata dal Municipio stesso.

Art. 111

Giuramento

Prima di entrare in carica, il segretario presta giuramento o promessa al Municipio, secondo le formule previste dall' art. 40 della presente legge.

Art. 112

Attestati di abilitazione

Il Consiglio di Stato conferisce un attestato di abilitazione A o B per la carica di

segretario comunale ai candidati che superano con successo un esame davanti a una Commissione esaminatrice, secondo le modalità ,previste dal regolamento. L' attestato A abilita alla carica nei Comuni fino a 1.000 abitanti, quello B in tutti i Comuni del Cantone.

All' esame ,per consegue l' attestato B sono ammessi solo quei candidati che provano di aver esperito un allunato di almeno sei mesi presso un Comune o presso il Dipartimento destineremo, O di possedere un' adeguata preparazione amministrativa.

Art. 113

Requisiti di concorso

Possono concorrere alla carica di segretario comunale i cittadino svizzeri che hanno compiuto il ventesimo anno di età e che sono in possesso dell' attestato di abilitazione.

Lo stesso non e richiesto, per la categoria A, ai candidati in possesso di attestati finali rilasciati dalla scuola cantonale di commercio; per la categoria B, al candidati in possesso di una licenza in diritto od in economia politica.

I Comuni non possono imporre quale condizione di concorso la prestazione di un diploma di grado superiore alla loro categoria.

Art. 114

Assunzione provvisoria

Quando un concorso fosse andato deserto, il Consiglio di Stato può autorizzare l' assunzione, a titolo provvisorio, di un segretario privo dell' attestato richiesto, alla condizione che entro un anno dall' assunzione superi la prova prevista per la sua categoria.

Art. 115

Licenziamento e indennità

Il Comune è tenuto a versare al segretario un' indennità equivalente a un mese di stipendio per ogni anno di servizio, nei seguenti casi:

a) perdita dell' impiego dovuta a fusione di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità, non dovuta a un l' atto personale del segretario;

b) mancata conferma o licenziamento non determinato da motivi gravi, in caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, l' interessato, indicando i motivi del provvedimento.

TITOLO QUARTO - Norme di polizia

Art. 116

Contravvenzioni e sanzioni

Le infrazioni al regolamenti comunali, alle ordinanze municipali, o alle leggi dello Stato la cui applicazione è affiliata al Municipio, vengono da questo punite con multa.

Il massimo della multa applicabile dal Municipio è di Fr. 50.-- se il regolamento comunale o le leggi non dispongono altrimenti.

Art. 117

Rapporti

I municipali, il segretario, l' usciere e i campari, nonché i funzionari di polizia sono creduti nel loro rapporti d' ufficio scritti e firmati sulle contravvenzioni il cui giudizio è di competenza del Municipio.

I rapporti di terze persone sono presi in confederazione solo se sturati da prove e previa inchiesta.

Art. 118

Procedura

Il Municipio, udite le giustificazioni del denunciato o delle persone per esso responsabili, decide ed intima la multa.

Le multe applicate dal Municipio sono Inappellabili fino l' ammontare di Fr. 25.--. Per multe superiori B Fr. 25.-- è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la procedura per le cause di amministrativo semplice.

Il Consiglio di Stato giudica inappellabilmente, salvo contraria disposizione di leggi speciali.

Il ricorso al Consiglio di Stato è dato anche per multe di minore importo se le stesse non hanno fondamento nella legge o nel regolamento, o se non è stata ossequiata la procedura.

Art. 119

Pagamento e commutazione delle multe

Le multe cresciute in giudicato devono essere pagate entro un mese dalla loro intimazione.

Qualora non ne sia possibile l' incasso, il Municipio deve domandare al Consiglio di Stato la commutazione della multa in arresto in ragione di un giorno per ogni Fr. 10.- o frazione.

TITOLO QUINTO - Funzionamento amministrativo del Comune

Capitolo primo - I CONTI

Art. 120

Conti preventivi e consumativi

Il Municipio presenta ogni anno all' assemblea comunale o al Consiglio comunale il conto preventivo e il conto consuntivo del Comune e delle aziende municipalizzate. I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Art. 121

Contenuto del preventivo

Il conto preventivo deve contenere le previsioni:

- a) sulle entrate ordinarie e straordinarie;
- b) sulle uscite ordinarie e straordinarie;
- c) sulla copertura del disavanzo ordinario e straordinario.

Art. 122

Copertura delle spese ordinarie

Tutte le spese ordinarie, comprese quelle relative al servizio interessi e ammortamento per debiti comunali, devono essere coperte dalle entrate ordinarie.

Il disavanzo ordinario d' esercizio è coperto dall' imposta comunale.

I crediti stanziati in preventivo non possono essere impiegati se non per l' oggetto per il quale sono stati previsti.

Art. 123

Deliberazioni sul preventivo

L' assemblea delibera sul conto preventivo, articolo per articolo e sul complesso.

Art. 124

Sorpassi

Le voci del preventivo sono fissate e non possono essere superate senza il consenso dell' assemblea e del Consiglio comunale, salvo i casi di assoluta urgenza, per i quali va chiesta l' sollecita ratifica alla prima assemblea o seduta del Consiglio comunale.

Art. 125

Spese straordinarie

Le spese straordinarie che non possono essere coperte nel corso dell' anno, senza un rilevante aumento del tasso d' imposta, sono da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio.

Ogni anno deve essere previsto il loro ammortamento nella misura di almeno il 2 % con i redditi della gestione ordinaria.

Art. 126

Contenuto del consuntivo

Il conto consuntivo annuale deve contenere:

- a) Il bilancio ordinario d' esercizio;
- b) Il bilancio straordinario d' esercizio;
- c) il conto patrimoniale del Comune.

Dal bilancio d' esercizio devono emergere le risultanze della gestione annuale con indicazione dei residui attivi e passivi.

Eventuali sorpassi vanno messi in evidenza.

Nel conto patrimoniale devono figurare tutte le attività e passività del Comune.

Art. 127

Pagamenti e modo d'esecuzione

Ogni Comune deve aprire un conto corrente postale.

Di regola le riscossioni e i pagamenti devono essere effettuati attraverso il conto corrente postale o un conto bancario. Il regolamento comunale designa i funzionari autorizzati a riscuotere per conto del Comune.

Ogni pagamento fatto in altro modo si considera come nullo e non avvenuto.

Art. 128

Tenuta dei libri contabili

Le speciali disposizioni per la tenuta dei libri contabili del Comune, le registrazioni e l' allestimento del conto preventivo e consuntivo sono stabilite con regolamento dal Consiglio di Stato.

Art. 129

Sportule e emolumenti

Per il rilascio di atti, documenti, estratti duplicati, certificati, il Municipio incassa sportule di cancelleria il cui pagamento viene attestato con l' applicazione di speciale marca di bollo.

Il sindaco, i municipali e gli impiegati del Comune percepiscono, per missioni e funzioni straordinarie, emolumenti speciali.

Le sportule e gli emolumenti sono fissati dal Consiglio di Stato, in via di regolamento.

Capitolo secondo - L' ESAME DELLA GESTIONE

Art. 130

Commissione della Gestione

L' esame della gestione è commesso alla Commissione della gestione.

Non possono far parte della Commissione della gestione i congiunti nei gradi seguenti: padre e figlio, fratelli e fratellastri suocero e genero, cognati, zio e nipote consanguinei né coloro che si trovano nei medesimi gradi di parentela con i membri del Municipio e con il segretario comunale.

La carica di membro della Commissione della Gestione è obbligatoria.

Art. 131

Compito

La Commissione procede all' esame dei conti, riscontrando:

- a) I bilanci di esercizio con il conto preventivo;
- b) le entrate e le spese, nonché la relativa documentazione,
- c) i bilanci patrimoniali e l' esistenza del patrimonio comunale.

d) l' esattezza dei conteggi.

Art. 132

Competenze

La Commissione può esaminare gli atti dell' amministrazione comunale, i verbali e gli archivi.

Art. 133

Rapporti

La Commissione della gestione allestisce il proprio rapporto almeno cinque giorni prima dell' assemblea e ne dà conoscenza al Municipio.

I membri della Commissione sono passibili di multa fino a Fr. 100.-- per inadempienza dei propri doveri o per ritardo nella resa del rapporto.

La multa è inflitta dal Consiglio di Stato su rapporto del Municipio.

Art. 134

Mancata approvazione dei conti

Se i conti comunali non sono approvati, il Municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale eseguisce una inchiesta e prende le misure che il caso comporta.

TITOLO SESTO - I beni comunali

Art. 135

Il patrimonio comunale

Il patrimonio comunale si compone:

- a) dei beni stabili;
- b) dei capitali, titoli, crediti del Comune, e degli altri beni mobili.

Il Municipio tiene aggiornato in apposito registro l' inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.

Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni che sono affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 136

Beni comunali

Definizione:

Sono beni comunali quelli che per loro natura e giusta l' antico praticato servono alla universalità degli abitanti del Comune.

I terreni di origine patriziale o vicinali che con l' estendersi delle costruzioni o dei traffici hanno assunto la destinazione di strade o piazze pubbliche, si intendono trapassati di diritto Comune.

In particolare sono beni comunali:

- a) le strade e le piazze pubbliche, le fontane, lavatoi e i loro acquedotti per gli usi del pubblico;
- b) I fabbricati ed altri beni destinati all' uso del pubblico;
- c) le aziende comunali e i loro impianti;
- d) I terreni abbandonati e non rivendicati;
- e) gli orologi dei campanili e i cimiteri.

Art. 137

Amministrazione

Il Municipio provvede alla conservazione e alla buona amministrazione del patrimonio comunale. Esso provvede che lo stesso sia messo a beneficio della collettività e venga impiegato in modo da trarne il maggior reddito, senza pregiudicarne la consistenza.

Art. 138

Conservazione

Il patrimonio del Comune non può essere intaccato per far fronte al bisogni correnti

del bilancio, se non in caso particolare da riconoscersi dal Consiglio di Stato. Si considera intacco al patrimonio comunale, qualsiasi uso o impiego dello stesso che ne comporti una diminuzione senza contropartita.

Il Consiglio di Stato può vietare le allegazioni di sostanze comunali in quanto si pregiudichino manifestamente gli ingressi della collettività.

Il ricavo dell' alienazione di sostanza comunale deve essere impiegato all' ammortamento di delitti del Comune o in opere di pubblica utilità.

Art. 139

Modo di alienazione e affittazione

Giornate focolari:

Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di sostanza mobile ed immobile del Comune come pure l' aggiudicazione dei lavori comunali, in quanto superino l' importo di Fr. 100.--, saranno praticati mediante pubblico concorso, accessibile ad ogni aspirante e annunciato all' albo comunale con preavviso di almeno sette giorni.

In casi eccezionali e quando al Comune non ne può risultare danno, il Consiglio di Stato può esonerare dall' obbligo di concorso o permettere modificazione delle relative formalità.

In casi eccezionali da riconoscere dal Consiglio di Stato, il Municipio può anche prevedere l' obbligo di prestazioni in natura in forma di giornate focolari.

Art. 140

Debiti e anticipazioni

Non devono essere contratti debiti per sopperire ai bisogni di bilancio, fintanto che i crediti a titolo di imposta comunale, le tasse e gli altri residui non sono realizzati.

Sono invece ammesse anticipazioni di cassa nei limiti delle uscite di bilancio, presso istituti bancari, alla condizione che vengano rimborsate al più tardi entro l' anno successivo.

Art. 141

Ipotecche e fideiussioni

Sono ammesse le ipoteche su beni comunali, a garanzia di ipoteche prestiti concessi al Comune, esclusi i beni che sono indispensabili per le funzioni pubbliche essenziali, come le scuole e la casa comunale.

Il Comune non può costituire fideiussore. Eccezionalmente Il Consiglio di Stato può, per l' esecuzione di un' opera di interesse pubblico, accordare al Comune l' autorizzazione di prestare fideiussione.

Analogo consenso il Comune deve ottenere per concedere prestiti a favore di enti pubblici e privati.

Art. 142

Divieto di speculazione

I beni e capitali del Comune non possono essere impiegati in speculazioni.

Art. 143

Divieto di ripartizione

E' vietata qualsiasi ripartizione di rendite o proventi comunali, come pure qualsiasi divisione di beni comunali fra i cittadini del Comune.

Art. 144

Cause giudiziarie

Il Comune è tenuto ad assumere le cause in cui è convenuto.

La decisione dell' Assemblea o del Consiglio comunale di cedere in causa deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può assumere direttamente le cause in cui il Comune ritenta di farsi attore o dichiara di cedere in causa.

TITOLO SETTIMO - Rapporti tra Comune e Stato

Art. 145Vigilanza del Consiglio di Stato

Al Consiglio di Stato incombe l'obbligo di vegliare sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nei Comuni, e sul buon funzionamento delle amministrazioni comunali. A tale scopo gli è conferita la più ampia facoltà di indagine e di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi del Comune, nonché di controllo sui fondi comunali e il loro impiego.

Art. 146Intervento d'ufficio

Il Consiglio di Stato deve intervenire anche in assenza di ricorsi o reclami particolari, quando vi sia fondato sospetto o indizio di abusi o di cattiva amministrazione.

Art. 147Ricorsi

Il Consiglio di Stato è competente a decidere i ricorsi introdotti contro le risoluzioni delle Assemblee comunali, dei Consigli comunali e dei Municipi in base alla presente legge.

I ricorsi devono essere introdotti a norma della legge speciale sull'amministrativo semplice.

Sono legittimati a ricorrere:

- a) tutti i cittadini attivi del Comune;
- b) tutte le altre pervenute anche non residenti nel Comune che dimostrino di avere un legittimo interesse.

Art. 148Nullità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea comunale, del Consiglio comunale o del Municipio sono annullabili, su ricorso, specialmente:

- a) se detti corpi furono convocati in modo irregolare, e la irregolarità può aver influito sulla partecipazione e sulle deliberazioni;
- b) se furono ammessi o esclusi arbitrariamente cittadini e il loro voto è stato o avrebbe potuto essere influente;
- c) se la votazione sui singoli oggetti è stata eseguita in modo irregolare;
- d) se furono violate formalità essenziali di legge o furono commesse pratiche illecite o vi sia stato disordine e tumulto durante le operazioni.

La nullità può riferirsi a tutte le deliberazioni o a singole decisioni alle quali sono riferibili le irregolarità.

Art. 149Multe disciplinari

Il Dipartimento dell'interno può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di Fr. 1'000.-- ai Comuni, ai Municipi, ai singoli municipali o ai membri delle Commissioni di Gestione, quando si rendessero colpevoli di inosservanze delle leggi e delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza, o di grave e ripetuta negligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Solo le multe applicate al Comune sono a carico della cassa comunale. Tutte le altre sono sopportate in solido dagli interessati.

Le decisioni di multa sono appellabili, nel termine di quindici giorni, al Consiglio di Stato, che giudica in ultima istanza.

Art. 150Sospensioni e destituzioni

Quando un municipale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni: il municipale sospeso è sostituito da un supplente delegato secondo le norme dell'art. 74 cpv. 2.

Quando un municipale è condannato alla pena della reclusione o della detenzione, anche se al beneficio della sospensione condizionale, il Consiglio di Stato può destituirlo dalle sue funzioni per il periodo di nomina in corso.

In quest' ultimo caso si provvederà alla destituzione secondo le norme delle leggi elettorali.

Il giudizio del Consiglio di Stato è inappellabile.

Ogni interessato sarà posto in grado di presentare le sue giustificazioni, o di essere udito prima del provvedimento.

Art. 151

Provvedimenti d' eccezione

Quando un Comune viene a trovarsi in dissesto per provata cattiva amministrazione o per disordini o negligenza, e l' amministrazione non provvede agli affari comunali, l' Autorità di vigilanza può, previo ammonimento, direttamente o a mezzo di un suo delegato, sostituirsi al Municipio nell' amministrazione del Comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato il suo intervento. L' Assemblea comunale mantiene tuttavia le sue prerogative.

Art. 152

Aiuto ai Comuni nel disagio

Il Consiglio di Stato, in caso di provata insolvenza di un Comune, può concedergli un aiuto a fondo perso o a titolo di mutuo, quando senza tale aiuto il Comune si trovasse nella impossibilità di ovviare a un dissesto imminente.

Le relative modalità saranno fissate da speciale decreto.

I Comuni sovvenzionati saranno sottoposti alla diretta sorveglianza dello Stato fino all' assestamento.

Art. 153

Assestamento

Lo Stato accorda a favore dei Comuni ai quali viene negata l' apertura di crediti sul mercato monetario, una garanzia globale presso la Banca dello Stato.

L' importo della garanzia e le modalità di concessione sono l' issate da speciale decreto.

Art. 154

Autorizzazione a contrarre prestiti

Prima di contrarre un prestito, o una apertura di credito i Comuni dovranno chiedere l' autorizzazione al Dipartimento dell' interno, indicandone i motivi e le condizioni relative.

L' autorizzazione deve precedere le deliberazioni assembleare del Consiglio comunale sull' oggetto.

TITOLO OTTAVO - Regolamenti comunali

Art. 155

Introduzione e approvazione

Ogni Comune è tenuto a disciplinare mediante regolamento le speciali materie che la legge riserva alla sua esclusiva competenza.

Tutti i regolamenti comunali devono essere approvati dalla Assemblea comunale o dal Consiglio comunale ed esposti al pubblico per il periodo di quindici giorni.

Durante il periodo di esposizione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Trascorso detto termine, i regolamenti devono essere sottoposti al Consiglio di Stato per l' approvazione. Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.

Art. 156

Limiti

I regolamenti comunali non possono limitare i diritti e le prerogative che la Costituzione e le leggi riconoscono ai cittadini, se non nei casi e nei modi previsti dalle stesse.

Nel conflitto tra legge e regolamento la stato la legge.

Art. 157

Applicabilità

L' esecutività dei regolamenti comunali e delle loro variazioni è condizionata all' approvazione del Consiglio di Stato.

L' approvazione di un regolamento da parte del Consiglio di Stato non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

Il Consiglio di Stato emanerà le necessarie istruzioni per l' allestimento dei regolamenti comunali e la loro approvazione.

TITOLO NONO - Disposizioni transitorie

Art. 158

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel collettive delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum.

Art. 159

Abrogazione e modificazione di regolamenti

Essa abroga:

- a) la legge organica comunale del 13 giugno 1854 e successive modificazioni;
- b) la legge sui Consigli comunali, testo unico del 10 agosto 1926;
- c) il decreto legislativo 19 dicembre 1938 sulla stabilità della carica di segretario comunale.

Entro un anno dall' entrata in vigore della legge, i Comuni sono tenuti a informare alle disposizioni della stessa i loro regolamenti comunali.